




CITTÁ DI CASTELLAMMARE DI STABIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO.

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del
30 marzo 2017*



CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

(Provincia di Napoli)

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO CIMITERO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO

Sottoposto all'esame preventivo della Consulta delle Attività Funebrì e Cimiteriali della Regione Campania, art. 9, L.R. 12/2001 s.m.i., nella seduta del 17/10/2016

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 30/3/2017 con Delibera n. 19.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO

Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265
D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285
Circolare Esplicativa Ministero della Salute nr.24 del 24.06.93
Legge Regione Campania 24 novembre 2001, n. 12, modificata dalla L.R. 7/2013
Legge Regione Campania 9 ottobre 2006, n.20

INDICE SOMMARIO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	pag. 3
CAPO I - Dichiarazione di morte - denuncia della causa - Accertamento	pag. 5
CAPO II - Osservazione del cadavere - autorizzazione al Seppellimento - casa funeraria	pag. 8
CAPO III - Feretri.....	pag.15
CAPO IV - Trasporti funebri.....	pag.17
CAPO V - Cimitero / servizi / costruzione	pag.23
CAPO VI - Esumazione ed estumulazione	pag.31
CAPO VII - Concessione di sepolture private	pag.36
CAPO VIII - Cremazione	pag.46
CAPO IX - Polizia interna al cimitero	pag.52
CAPO X - Personale addetto al cimitero	pag.55
CAPO XI - Imprese e lavori privati	pag.58
CAPO XII - Attività Funebre - Imprese funebri	pag.64
CAPO XIII - Disposizioni varie	pag.74
ALLEGATO "A": -TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI E SERVIZI.....	pag.78
ALLEGATO "B": -CODICE PER I TIPI DI FUNERALI STANDARDIZZATI.	pag.81

LEGENDA

- **Gli articoli senza citazione di testi si riferiscono al presente Regolamento;**
- **D.P.R. 285/90 o Regolamento Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90** = Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- **R.C.P.M.** = Il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- **Ord.S.C.** = Ordinamento dello Stato Civile D.P.R. 3 novembre 2000, n.396;
- **T.U.LL.SS.**= Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265;
- **T.U.L.P.S.**= Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- **CIRC.M.S.24/93** = Circolare Esplicativa Ministero Sanità 24 giugno 1993, n.24;
- **L.R. 12/2001** = Legge Regione Campania 24 novembre 2011, n. 12;
- **L.R. 7/2013** = Legge Regione Campania 25 luglio 2013, n. 7;
- **D.G.R.1948/2003** = Delibera Giunta Regione Campania del 23 maggio 2003, n.1948;
- **A.S.L.** = Azienda Sanitaria Locale;
- **D.S.** = Distretto Sanitario.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Competenze

1. Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dall'art. 344 del T.U.LL.SS, del Reg. P.M. 285/1990 e della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, ed ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sull'attività funebre, sulle case funerarie e sulla costruzione, gestione, accesso e custodia dei cimiteri, e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata all'interno ed all'esterno dei cimiteri, nonché sulla loro vigilanza e ottemperanza.

2. Il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di competenza del Comune. Le attribuzioni relative, riferite alla vigilanza, manutenzione e ordine, spettano al Sindaco, che le esercita a mezzo dei dirigenti e/o funzionari comunali incaricati, ferme restando, ove previsto dalla legge o dal presente regolamento, le competenze del Consiglio Comunale e della Giunta, della Regione Campania, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro della Sanità, dei competenti organi ed uffici della Azienda Sanitaria Locale e dell'Autorità Giudiziaria.

3. Il Sindaco ricorrendone i presupposti, adotta specifiche ordinanze anche regolamentari, nel pieno rispetto della normativa vigente.

4. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio vigila e controlla il funzionamento del Cimitero sotto l'aspetto igienico sanitario. Analogo controllo è esercitato sui trasporti funebri, sull'attività funebre e sulle case funerarie. Qualora se ne ravvisi la necessità, propone al Sindaco i provvedimenti atti al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, che risultino violate o carenti.

5. Il servizio di polizia mortuaria è incardinato in apposito settore dell'Ente ed allo stesso è assegnato un dipendente di categoria contrattuale non inferiore alla "D" con funzioni di responsabile dei servizi di polizia mortuaria e del cimitero, coadiuvato da altro personale per lo svolgimento delle varie attività previste, secondo la dotazione organica dell'Ente. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria coordina i vari uffici amministrativi comunali che concorrono nello svolgimento delle varie attività sia funebri che cimiteriali attuando quanto stabilito dal presente regolamento e da quanto stabilito dalle normative vigenti in materia, inoltre esercita la funzione di gestione operativa di custodia del cimitero, provvedendo agli adempimenti di natura tecnica e tecnico-manutentiva, in quanto ai procedimenti aventi ad oggetto la generale programmazione ed esecuzione della costruzione, ampliamento e dotazione di impiantistica della struttura rientrano nelle competenze dei diversi deputati uffici e servizi dei Settori dell'Ente. Altresì, il servizio di polizia mortuaria è competente alla definizione degli atti contrattuali di natura concessoria da sottoporre alla sottoscrizione del dirigente del settore; il servizio, inoltre, provvede al ritiro delle ricevute dei versamenti concessori e delle altre contribuzioni dovute dall'utenza per l'espletamento del servizio che si qualifica a domanda individuale. Di tali ricevute sarà reso rendiconto

mensile al Settore Economia-finanziario, Servizio Entrate, secondo la classificazione dei diritti incassati.

a) Spettano all'Ufficio di Stato Civile tutte le competenze previste dalla legge e dai regolamenti in materia di autorizzazione alla inumazione, tumulazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni relative al trasporto della salma, alla cremazione delle salme, alla dispersione delle ceneri, all'affidamento delle ceneri, come stabilito dalla legislazione statale e regionale vigente.

b) L'ufficio comunale di igiene o l'ufficio del responsabile del Cimitero e Polizia Mortuaria, sono competenti al rilascio delle autorizzazioni per il trasporto di salme decedute nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia e destinate in luogo diverso dal cimitero o destinate in Cimiteri di altri comuni o all'Estero.

c) L'Ufficio di Polizia Mortuaria e del responsabile del Cimitero, provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esumazione straordinaria; dell'autorizzazione all'estumulazione straordinaria; dell'autorizzazione al trasporto di resti mortali e ceneri depositate nel cimitero locale e destinate a Cimiteri di altro Comune o Estero o provenienti dall'Estero; nonché al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di salme interrate nel cimitero o di resti mortali depositati nel cimitero, al rilascio di nulla osta per dispersione di ceneri nel territorio del comune di Castellammare di Stabia, al rilascio dell'autorizzazione al trasporto prima del periodo di osservazione presso la casa funeraria. L'ufficio rilascia inoltre l'autorizzazione alla gestione di casa funeraria nel territorio comunale ed è deputato altresì alla cura ed al coordinamento dei rapporti con le autorità sanitarie.

d) L'Ufficio S.U.A.P. provvede al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato A, della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013 e secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 2 Responsabilità

1. Il Comune mentre ha cura affinché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alla persona e danni, furti alle cose ecc. non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico, scale mobili per accedere a cellette a locali ecc.

Articolo 3 Facoltà di disporre della salma, del funerale e di epigrafi

1. Nel disporre della salma e del funerale ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, ai sensi del titolo V del C.C. e gli eredi istituiti. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

2. L'ordine di cui al primo comma vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, estumulazioni e trasferimenti.

3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Articolo 4
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Cimitero sono tenuti, per esigenza del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art.52 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90 e copia del presente Regolamento.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) Elenco dei campi in scadenza nell'anno;
 - b) Elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

C A P O I
DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO.

Articolo 5
Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere comunicata e dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche impresa funebre regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività funebre di cui al successivo art.118; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Gli interessati dovranno redigere l'apposito modello predisposto di cui all'art. 130.
3. Analoga comunicazione per richiesta di autorizzazione al seppellimento, si fa pure nei casi di nati morti, di membra o resti umani.
4. Il decesso avvenuto in ospedale, clinica, casa di cura, casa di riposo sanitaria assistita pubblica o convenzionata pubblica, è comunicato all'ufficiale di stato civile, redigendo l'apposito modulo predisposto di cui all'art.130, a cura del Responsabile Sanitario o suo delegato, nei termini di cui ai commi precedenti.
5. L'ufficiale di stato civile nell'accettare la dichiarazione di morte di cui al comma 2 deve richiedere all'interessato i dati dell'impresa funebre che eseguirà il trasporto funebre, ed accertarsi che la stessa sia in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 118.

Articolo 6
Denuncia della causa di morte

1. Il Medico Curante, avvisato del decesso del proprio paziente, dal dichiarante di cui al comma 2 dell'articolo precedente, deve non oltre le 24 ore dalla morte, comunicare all'ufficio di Stato Civile, redigendo l'apposito modello di cui all'art.130, la malattia ritenuta causa di morte, accludendo l'apposita scheda ISTAT di cui all'art.1, comma 6, del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, compilata nella parte di competenza.
2. La scheda ISTAT ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno che sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica o che non sia reperibile il medico curante, il medico necroscopo, nell'effettuare gli accertamenti di cui all'art.7, provvederà anche a compilare la scheda ISTAT, di cui al comma 1, di competenza del medico curante.

4. L'obbligo della denuncia di cui al comma 1, è fatto anche per i medici incaricati dall'Autorità Giudiziaria di accertare la morte o di eseguire autopsie o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt.39 e 45 Reg.P.M. D.P.R. 285/90, compilando la scheda ISTAT di cui all'art.1 comma 6 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90.

5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, o è portatore di radioattività, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art.100 del D.P.R. 13/02/1964 n.185 ed il Responsabile Sanitario della A.S.L. Competente per territorio dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione, assicurandosi che siano state osservate le precauzioni igienico-sanitarie per il caso di rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive.

6. Presso il distretto di competenza della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio sarà tenuto il registro di cui al comma 8 dell'art.1 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, la quale assolverà alle proprie incompenze stabilite dalla normativa vigente in materia.

Articolo 7 **Accertamenti necroscopici**

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da medico designato dall'Autorità Giudiziaria, il Medico Necroscopo provvede alla visita di controllo su incarico dell'ufficio di stato civile di cui al comma 1, art.9, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art.11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla Sanità ed all'igiene pubblica, osservando quanto disposto dalla Legge 29/12/1993, n.578 e Decreto Ministero della Salute 22/8/1994, n.524.

2. In esito alla visita effettuata, il Medico Necroscopo, compila l'apposito certificato necroscopico predisposto dall'ufficio di stato civile, *modello di cui all'art.130*, inviandolo con riservatezza allo stesso stato civile. Il certificato necroscopico resta allegato al Registro degli atti di morte.

3. Le funzioni di Medico Necroscopo sono esercitate da uno o più medici nominati dalla A.S.L. competente per territorio, alle dipendenze del Responsabile Sanitario della stessa A.S.L. Il Responsabile Sanitario, ai sensi della L.R. Campania 12/2001 s.m.i., può delegare tali funzioni e quelle di propria competenza, previste nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, a personale medico o specialisti della materia funeraria.

4. E' istituito presso la A.S.L. competente per territorio il servizio di organizzazione dei servizi necroscopici consistente in un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia necroscopica è fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990 e delle leggi successive e del presente regolamento.

5. Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Mortuaria e dei Cimiteri, in coordinamento con l'ufficio di Stato Civile, l'ufficio Comunale di Igiene e Sanità ed al Coordinatore Sanitario della la A.S.L. competente per territorio, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, concorda la organizzazione dei Servizi di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e a quanto disposto dall'art.6 della L.R. Campania 12/2001 s.m.i.

5. Le funzioni di Medico Necroscopo, per i decessi avvenuti in Istituti Ospedalieri, Cliniche, Case di cura, R.S.A. ecc. sono svolte dal Responsabile Sanitario o da suo medico delegato, il quale trasmetterà all'ufficiale di stato civile sia la scheda ISTAT che il certificato necroscopico, di cui al comma 2, certificando la causa di morte.

Articolo 8

Morte per causa delittuosa o sospetta - Referto all'Autorità giudiziaria

1. Il Medico che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevati indizi di morte dipendente da causa delittuosa comunque non dovuta a causa naturale, fermo restando l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, deve fare immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. D.P.R. 285/90, tramite l'autorità di pubblica sicurezza. Parimenti l'Ufficiale di Stato Civile, che rileva dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico i casi su esposti, ne darà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria tramite l'autorità di pubblica sicurezza.

2. Nei casi di morte violenta o di morte accidentale o di morte sospetta di cui al comma 1, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del defunto ed il luogo, l'ora e la data presunta di morte.

3. Nei casi di cui al comma 2, il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è avvenuta la morte e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, il nulla osta al seppellimento con le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte, ai sensi dell'art.77 dell'Ord.S.C., così come specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 15/07/2004. Ed il medico intervenuto per l'accertamento della morte è tenuto a compilare la scheda ISAT, di cui all'art. 6, commi 4 e 6.

Articolo 9

Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

1. L'Ufficiale dello Stato Civile ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio e promuove gli accertamenti della causa di morte incaricando il medico necroscopico, tramite il dichiarante di cui al comma 2 dell'art.5, in attesa di ricevere la scheda ISTAT compilata dal Medico Curante.

2. Quindi in possesso del certificato necroscopico e della scheda ISTAT di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e seppellimento, redigendo prima l'autorizzazione al seppellimento con l'autorizzazione al trasporto funebre e poi l'atto di morte. Nell'autorizzazione al seppellimento

dovrà essere ben evidenziata con specifica annotazione se trattasi di morte per causa VIOLENTA o PER MALATTIA INFETTIVA o PORTATORE di RADIOATTIVITA' ai fini del controllo da parte del responsabile del cimitero per eventuale esumazione o richiesta di cremazione futura.

3. L'ufficiale di Stato Civile dovrà consegnare l'autorizzazione al seppellimento e l'autorizzazione al trasporto funebre di cui al comma 2, direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto che deve essere in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 118, rilasciato ai sensi della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

4. Nell'autorizzazione al seppellimento e nell'autorizzazione al trasporto di cui al comma 2, l'ufficiale di stato civile deve riportare:

- a) le generalità del defunto;
- b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto con gli estremi del titolo abilitativo;
- c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per il trasporto del feretro;
- d) i nominativi del personale dipendente dell'impresa, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con i rispettivi estremi dei requisiti formativi previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

5. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio di stato civile applica quanto previsto dall'art.78 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, disponendo che la salma sconosciuta sia esposta nel locale di osservazione del cimitero e che siano rilevati tramite il responsabile del Cimitero, se possibile anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento, come le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Articolo 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, in luogo diverso dal Cimitero, deve informarne immediatamente l'autorità giudiziaria tramite l'autorità di pubblica sicurezza la quale ne darà tempestiva comunicazione al Responsabile Sanitario dell'A.S.L. competente per territorio.

2. Il Responsabile Sanitario dell'A.S.L. competente per territorio o medico delegato dall'autorità giudiziaria, provvederà per l'esame di quanto rinvenuto, segnalando poi i risultati alla stessa autorità giudiziaria, la quale rilascerà il nulla osta per il seppellimento.

C A P O I I

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 11

Termini

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro sigillato o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

2. Detto termine, può essere ridotto, su disposizione del Medico Necroscopo o dal Medico Legale incaricato, anche su richiesta dei familiari o da impresa funebre delegata, ai sensi dell'art. 8 del DPR D.P.R. 285/90, nei soli casi:

- a) di morte per decapitazione o maciullamento;
- b) di accertamento della morte, da parte del Medico Necroscopo, con registrazione di un elettrocardiogramma, protratta per almeno 20 minuti. Nel caso di morte avvenuta in Ospedale tale accertamento dovrà essere fatto dal Direttore Sanitario o dal medico da lui incaricato;
- c) di malattia infettivo/diffusiva o di iniziata putrefazione, su disposizione del medico necroscopo;
- d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta dello stesso medico necroscopo o dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio.

3. E' invece da protrarre fino a 48 ore, su disposizione del medico necroscopo, nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che lo stesso medico necroscopo non accerti la morte come predetto nel comma 2, lettera b).

Articolo 12 **Periodo di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere sistemato in condizioni tali da rilevare o non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio e se in locali di osservazione, da parte del personale addetto, di cui agli articoli seguenti, anche con impiego di idonei mezzi elettromeccanici.

2. Per i deceduti in seguito a malattia infettivo-diffusiva, il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, prescrive le speciali misure cautelative, in comunque i casi gli addetti alla rimozione del cadavere devono osservare le precauzioni igienico-sanitarie stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 13 **Deposito di osservazione e obitorio**

1. Il Comune istituisce, tramite il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria, all'interno del Cimitero un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; in tale caso il Medico Necroscopico effettuerà la visita di constatazione della morte di cui all'art.8 presso i detti locali;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- d) per le quali è già stata effettuata la visita di controllo da parte del Medico Necroscopo di cui al precedente art.7, o che quest'ultimo ne disponga il trasferimento.

2. Il trasporto funebre delle salme che si trovano nella situazione di cui alla lettera a) del comma precedente, è autorizzata dal Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria, su istanza di impresa funebre autorizzata all'esercizio dell'attività funebre, la quale provvederà a comunicare all'ufficio di stato civile competente copia di detta autorizzazione.

3. Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertamenti medico-legali o per autopsie giudiziarie;
- c) deposito dei cadaveri per riconoscimento, riscontro diagnostico o autopsia, per trattamento igienico conservativo in genere o dei portatori di radioattività.

4. L'ammissione nei locali di cui ai commi 1 e 3 è disposta dal responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria o dal medico necroscopo della A.S.L. competente per territorio o dall'Autorità Giudiziaria.

5. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. Competente per territorio sorveglierà affinché sia il deposito di osservazione che l'obitorio siano sempre in stato di efficienza sotto l'aspetto igienico sanitario e di funzionalità, disponendo, se del caso, per eventuali modifiche pratiche o strutturali.

6. Il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria può vietare l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari, sia nel deposito di osservazione che nell'obitorio.

7. Il trasporto dei cadaveri, sia per il deposito di osservazione che per l'obitorio, è disciplinato dal successivo art.24 e seguenti.

8. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Responsabile Sanitario della A.S.L. Competente per territorio, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13/02/1964,n.185.

Articolo 14

Casa funeraria - Casa del Commiato privata

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato in apposita struttura denominata casa funeraria, per provvedere allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o di cura o in luoghi pubblici;
- b) osservazione ed esposizione del cadavere prima dell'accertamento della morte;
- c) trattamento conservativo;
- d) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- e) attività della sala del commiato.

2. Nella casa funeraria si possono effettuare tutte quelle operazioni, senza ostacolare eventuale segni di vita, tendenti a comporre, preparare, lavare e vestire le salme per tenerle in esposizione durante il periodo di osservazione ed anche successivamente, inoltre nella stessa casa funeraria si effettua l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo incaricato dallo stato civile.

3. La casa del commiato privata può essere istituita solo all'interno della casa funeraria, ed è un locale in cui si svolgono le cerimonie funebri aperte al pubblico, dove viene esposto il cadavere dopo il periodo di osservazione, già

chiuso in bara sigillata, in cui si svolgono solo le cerimonie aperte al pubblico.

4. L'autorizzazione alla gestione di casa funeraria, idonea a ricevere e custodire persone ovunque decedute, abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, pubblica via ecc., è rilasciata dal comune di Castellammare di Stabia, tramite l'Ufficio di Polizia Mortuaria, alle imprese autorizzate allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso del titolo abilitativo di cui all'art.118, dopo che la A.S.L. competente per territorio ha accertato il possesso delle caratteristiche di cui ai successivi comma 5 e 6.

5. La casa funeraria deve essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*) e devono assicurare, durante il periodo di osservazione, la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.

6. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione delle salme e di una sala del commiato. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Non può essere collocata all'interno di uno stabile in cui ci sono abitazioni civili. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

- a) locale di preparazione delle salme;
- b) camera di esposizione per la sosta delle salme anche durante il periodo di osservazione con sufficiente spazio per la veglia dei familiari;
- c) servizi igienici per i dolenti;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) sala del commiato per i riti funebri;
- f) almeno una cella frigorifera;
- g) deposito materiale.

7. La casa del commiato deve avere le caratteristiche dei locali aperti al pubblico in cui si svolgono cerimonie, salva l'osservazione delle disposizioni di competenza del servizio antincendio e della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve essere provvista delle attrezzature per la pulizia e la disinfezione.

8. Il comune, tramite l'ufficio di Polizia Mortuaria, controlla periodicamente il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi per gli aspetti amministrativi della Polizia Locale e per gli aspetti igienico-sanitari della A.S.L. competente per territorio.

9. Il titolare della sala funeraria e per il commiato deve nominare un direttore tecnico responsabile della struttura il quale sovrintende a tutte le operazioni svolte nella struttura e ne è responsabile, lo stesso deve essere in possesso della specifica qualifica se prevista dalla normativa vigente oppure deve essere un medico abilitato alla professione.

10. Il titolare della sala funeraria deve trasmettere all'ufficio di Polizia Mortuaria del comune, il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato, tenendolo sempre aggiornato.



11. L'autorizzazione al trasporto della salma o del cadavere dal luogo del decesso alla casa funeraria per il periodo di osservazione o per il rito funebre è concessa dal responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria ad impresa funebre incaricata dalla famiglia, in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre di cui all'art. 118, su richiesta dei congiunti o dalla stessa impresa funebre, la quale dovrà effettuare il trasporto funebre in maniera da non ostacolare eventuali segni di vita, come disposto dalla normativa vigente.

12. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 11, deve essere allegata alla richiesta un certificato rilasciato da un medico abilitato alla professione che ha constatato l'assenza di segni vitali e dichiarati che nulla osta al trasferimento del cadavere. Copia dell'autorizzazione è trasmessa, a cura del trasportatore, anche via fax, all'ufficio di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso. Il medico necroscopo effettuerà la constatazione di decesso nel luogo dove è stata depositata la salma. [modelli predisposto di cui all'art.130]

Articolo 15

Casa funeraria - Casa del Commiato pubblica

1. Il comune ha individuato, nel Nuovo Cimitero di Castellammare di Stabia, apposito locale che è adibito a sala pubblica del commiato di cui all'art. 10 bis e 10 ter della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R.7/2013, con tale sala il comune assicura lo svolgimento di riti funebri laici, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e della volontà del defunto e dei suoi familiari.

2. La sala del commiato pubblica può essere utilizzata, su richiesta dei familiari del defunto o loro delegato, per svolgervi il rito di commiato aperto al pubblico, in cui viene esposto il feretro sigillato. Il tempo di utilizzo della sala pubblica del commiato non può essere superiore alle tre ore per ogni feretro, e solo nei giorni feriali e negli orari di apertura del cimitero comunale. La richiesta di utilizzo deve essere presentata al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, il quale dispone per l'utilizzo. La stessa sala può essere utilizzata per una salma per volta e solo per le salme di cittadini destinati ad essere sepolti nel cimitero locale o che siano deceduti nel territorio comunale, senza distinzione di religione, fede politica, razza. L'utilizzo della sala pubblica del commiato è gratuito, l'eventuale allestimento resta a cura ed a carico dei familiari del defunto e per il tempo dell'utilizzo, su specifica autorizzazione del responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria, esonerando l'ente da qualsiasi responsabilità.

3. Il Comune può affidare la gestione della sala pubblica del commiato anche ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non avendo scopo di lucro, tale gestione non può avere la durata superiore a tre anni e non può essere rinnovata per più di una volta allo stesso Ente o Associazione. Il Comune promuove la informazione e la pubblicità della sala pubblica del commiato attraverso il proprio sito internet.

Articolo 16

Autorizzazione al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti ecc.,

1. Salvo il nulla osta di cui all'art.8 comma 2, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione

al trasporto ed al seppellimento rilasciate dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la morte [modello predisposto nell'art. art.130].

2. L'Ufficiale di Stato Civile rilascerà l'autorizzazione al seppellimento direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto, in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre di cui al successivo art.118, il quale la consegnerà, dopo aver ottemperato alle proprie incombenze, unitamente all'autorizzazione al trasporto ed al verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro, al responsabile del Cimitero il quale dovrà accertare che siano trascorsi i termini di osservazione e che siano soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria, ottemperando a quanto stabilito dall'art. 9, comma 6, dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

3. A margine dell'autorizzazione al seppellimento, l'Ufficio di Stato Civile emetterà l'autorizzazione al trasporto funebre per le salme dirette al Cimitero locale, riportando le generalità del defunto, la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata con gli estremi del titolo abilitativo, i dati identificativi del carro funebre impiegato, i nominativi del personale utilizzato per il trasporto con gli estremi dei requisiti formativi, assicurandosi preventivamente che l'impresa che eseguirà il trasporto funebre sia in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'esercizio dell'attività funebre, di cui all'art.118.

4. Pari autorizzazione, di cui al comma 1, è richiesta per il seppellimento dei nati morti [modello predisposto, art.130].

5. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, così come previsto dall'art.75 del nuovo Ord.S.C.

6. I prodotti abortivi, i feti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art.7 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, le membra o ossa umane, le parti di cadavere, sono seppelliti nel Cimitero previo permesso [modello predisposto, art.130] del Responsabile Sanitario della A.S.L. Competente per territorio o dal Responsabile Sanitario della struttura sanitaria dove è avvenuta l'operazione di amputazione con le modalità indicate nel precitato articolo.

Articolo 17 **Riscontro diagnostico**

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art.37 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt.37, 38 e 39 dello stesso Reg.P.M. D.P.R. 285/90

2. I risultati devono essere comunicati all'ufficiale di stato civile e da quest'ultimo al Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio per l'eventuale rettifica della scheda ISTAT di morte.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettivo-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico curante o necroscopo o settore deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente o Istituto per il quale viene effettuato.

Articolo 18
Rilascio cadaveri, ossa ecc.. a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici o di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, tramite l'ufficio di Polizia Mortuaria, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt.40 e seguenti del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, in particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre una targhetta identificativa ben in vista recante le relative generalità.
3. A sua volta il Responsabile della sala anatomica deve tenere il registro di cui all'art.41 Reg.P.M. D.P.R. 285/90 e una volta eseguiti gli studi, riconsegnare all'incaricato del trasporto le salme ricomposte o i pezzi anatomici o i prodotti fetali ecc., per destinarli al Cimitero
4. Agli Istituti Universitari il Responsabile Sanitario della A.S.L. Competente per territorio può autorizzare, con le modalità di cui all'art.43 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del Cimitero.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa al Cimitero.
6. Il commercio di ossa umane è vietato.

Articolo 19
Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2/12/75, n.644, modificata dalla Legge 13/7/1990, n.198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/6/1977, n.409 e D.M. 22/8/1994, n.582 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 20
Autopsia e trattamenti di imbalsamazione

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui all'art.45 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90
2. A seguito di autopsia o esame esterno dei cadaveri, l'ufficio Cimitero istituirà apposito fascicolo da conservare agli atti del Cimitero, a cui saranno allegati:
 - copia del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
 - copia del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
 - Copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso (punto 5.2 Circ.M.S.24/93).
 - Copia del verbale di riconoscimento della salma e di sigillatura del feretro da redigersi a cura del direttore tecnico o dell'operatore funebre addetto al trasporto, dipendenti di impresa in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, di cui al successivo art.118 [modello predisposto, art.130].

3. Qualora la Pubblica Autorità disponga l'effettuazione dell'autopsia nel Cimitero locale, di cadaveri deceduti in altri Comuni, l'impresa funebre incaricata di ritirare la salma, dovrà prima effettuare il versamento della relativa tariffa di utilizzo della sala autoptica, consegnando all'ufficio cimitero l'attestazione del versamento effettuato.

4. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco, tramite l'ufficio cimitero, ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio.

5. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

6. Prima di iniziare il trattamento di cui al precedente comma 4, il Medico Curante o il Medico Necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

C A P O I I I FERETRI

Articolo 21 Feretro individuale - deposizione

1. Nessuna salma può essere sepolta se non è chiusa **con sigilli** in feretro aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo di fibra naturale.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusivo compresa nell'elenco del Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, oppure anche immediatamente, a seconda delle disposizioni impartite dal Medico Necroscopo, deve essere deposto in feretro con gli indumenti di cui era vestito o avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'art.18 Reg. P.M. D.P.R. 285/90.

Articolo 22 Accertamento di identità del cadavere e Sigillatura del feretro

1. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato al trasporto, dipendenti dell'impresa che svolge il trasporto funebre, munito delle autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento del cadavere, deve accertare:

- a) l'identità del cadavere, prima della sigillatura del feretro;
- b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione rilasciata dal Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.
- d) che il carro funebre e gli operatori funebri utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli riportati nell'autorizzazione al trasporto.

2. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redige apposito verbale in duplice copia degli accertamenti effettuati di cui al comma 1, di tale verbale una copia rimane agli atti del cimitero che riceve il feretro ed una copia viene consegnata anche via fax, con il visto di ricezione del responsabile del cimitero, all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione al trasporto funebre.

3. L'A.S.L. competente per territorio effettua le verifiche redigendo l'apposito verbale di sigillatura di cui al comma 1, solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico sanitarie.

Articolo 23

Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti

1. La struttura delle casse funebri e la qualità dei materiali da impiegare devono assicurare l'impermeabilità e la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e saranno costruite e confezionate in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, alla distanza della destinazione e cioè:

a) se la salma deve essere inumata nel cimitero locale: il feretro deve essere possibilmente di legno forte, di noce, di mogano, di castagno ecc., stagionato; le tavole piattate nelle due facciate e dello spessore minimo di 2 cm., conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90;

b) se la salma deve essere tumulata, indipendentemente dalla distanza di destinazione, o se la salma deve essere trasportata in Stato Estero: è prescritta la duplice cassa, quella in legno avrà le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) ma con spessore minimo di 2,5 cm, e quella di zinco, interna o esterna a quella di legno, dovrà avere uno spessore di 0,660 mm ed essere ermeticamente chiusa mediante saldatura continua, conforme a quanto prescritto dall'art.30 del Reg. P.M., inoltre si ritiene superflua la cerchiatura qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas di cui all'art. 77, comma 3 del Reg. P.M. D.P.R. 285/90, oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto;

c) se la salma a destinazione deve essere inumata in Cimitero distante meno di 100 Km: il feretro deve avere uno spessore minimo di 2,5 cm e le stesse caratteristiche di cui al precedente punto a);

d) se la salma a destinazione deve essere cremata o inumata in Cimitero distante più di 100 Km: il feretro deve avere le stesse caratteristiche di cui al precedente punto c) con all'interno, invece della cassa metallica, un contenitore sigillabile di materiale biodegradabile, approvato dal Ministero della Salute o dalla Regione Campania.

2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata, a cura del fornitore, apposita piastrina di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta con la data di nascita e di morte. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

3. Tutti i feretri sia di legno che di metallo devono riportare impresso il marchio con l'indicazione della ditta costruttrice.

4. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del Cimitero, il responsabile Sanitario dell'A.S.L. competente per territorio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il

rinnovo del feretro o il rivestimento totale esterno con lamiera metallica avente spessore non inferiore a 0,666 mm.

5. Se la salma proviene da altro Comune, il responsabile del Cimitero o suo delegato dovrà accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata ad essere sepolta, la cassa di zinco dovrà essere opportunamente tagliata dal personale interrattore del Cimitero, anche rompendo i sigilli di chiusura e asportando temporaneamente il coperchio della cassa di legno.

6. La fornitura della cassa funebre in occasione del funerale, tanto per i campi comuni quanto per tumulazioni e qualunque sia la destinazione, è fatta da impresa funebre in possesso di titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 118.

7. Ogni cassa funebre, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del direttore tecnico o dell'operatore funebre addetto al trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata del trasporto funebre, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria e del presente regolamento.

C A P O I V **TRASPORTI FUNEBRI**

Articolo 24 **Definizione di trasporto funebre - Consistenza - Percorso**

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma o del cadavere dal luogo del decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla casa funeraria, alla sala del commiato, al cimitero per la sepoltura, o dall'uno all'altro di questi luoghi, utilizzando obbligatoriamente i carri funebri idonei ed il personale in possesso della qualifica di cui alla L.R. 12/2001 s.m.i. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la composizione e la raccolta della salma o del cadavere ed il suo collocamento nel feretro, il prelievo dello stesso feretro, il trasferimento nel carro funebre e la definitiva consegna di quest'ultimo al personale incaricato delle operazioni di sepoltura o cremazione. Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, dalla L.R. 12/2001 s.m.i. e dal presente regolamento.

2. Nel trasporto funebre è consentito l'accompagnamento del carro funebre in corteo a piedi, se richiesto, da eseguirsi a passo, dal luogo del decesso fino alla Chiesa o tempio, se nelle vicinanze, con sosta per le esequie ordinarie, quindi il proseguimento per altri 500 mt dove avrà luogo lo scioglimento dello stesso corteo e quindi il trasporto a velocità ordinaria senza corteo e con l'itinerario più breve per il Cimitero.

3. Se il funerale è in forma civile verrà stabilito il posto, entro un percorso di 500 mt., ove avrà luogo lo scioglimento del corteo, quindi il prosieguito verso il Cimitero con le modalità di cui al capo precedente.

4. Per effettuare il trasporto funebre la salma deve essere prima chiusa nella cassa funebre aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 22 e del D.P.R. 285/90 e poi sigillata. Il trasporto deve essere eseguito con il carro

funebre avente le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990 e deve essere tenuto a disposizione fino all'arrivo al cimitero, nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

5. Nel territorio del comune di Castellammare di Stabia, i trasporti funebri possono essere effettuati solo da impresa, pubblica o privata, che sia in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre di cui all'art.118, rilasciato dal Comune di Castellammare di Stabia o se in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro comune della Regione Campania, l'impresa deve essere in possesso del decreto di iscrizione al registro regionale di cui all'art. 7, della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/20013.

6. Il direttore tecnico o l'operatore funebre addetto al trasporto, dipendente dell'impresa di cui al comma 5, è il responsabile del trasporto del feretro e deve essere sempre munito dell'autorizzazione al seppellimento, dell'autorizzazione al trasporto e del verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro, che consegnerà unitamente al feretro stesso al responsabile del cimitero di destinazione o anche del responsabile della casa funeraria.

7. Il trasporto di salma ai locali di osservazione o casa funeraria, per il periodo prescritto, o alla sala autoptica per motivi di studio, comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con carro funebre, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere semiaperto. Tale trasporto è autorizzato dal sindaco, tramite l'ufficio comunale di Polizia Mortuaria, ad impresa funebre in possesso di titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre.

8. La salma può sostare in Chiesa o Tempio solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in Chiesa o Tempio per la celebrazione di riti maggiori è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria.

Articolo 25

Trasporto da o per altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salma in Cimitero d'altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco ad impresa in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'esercizio dell'attività funebre rilasciato dal Comune di Castellammare di Stabia di cui al successivo art.118, [modello predisposto, art.130], a seguito d'istanza degli interessati o della stessa impresa di trasporto delegata [modello predisposto, art.130], con allegata l'autorizzazione al seppellimento che resta unita all'atto d'autorizzazione.

2. L'impresa che effettuerà il trasporto funebre di cui al comma 1, se non in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre, rilasciato dal Comune di Castellammare di Stabia, ma in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro Comune della Regione Campania, in base alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, per essere autorizzata ad effettuare il trasporto funebre, dovrà dimostrare di essere iscritta al Registro Regionale di cui all'art. 7 della richiamata L.R.

3. L'autorizzazione al trasporto di cui al comma 1, dovrà essere rilasciata direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre, dipendenti dell'impresa funebre di cui ai commi 1 e 2, il quale, prima di effettuare il trasporto dovrà eseguire quanto disposto dal precedente art.21

4. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90. Tale trattamento antiputrefattivo è effettuato solo quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica, ed è eseguito dal personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

5. Nell'autorizzazione al trasporto dovranno essere riportate tutte le soste che effettuerà il feretro, inoltre della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco del Comune intermedio, quando in esso siano tributate onoranze [modelli predisposti dall'art.130].

7. L'ufficio che provvede a rilasciare l'autorizzazione al trasporto di cui al comma 1, è tenuto periodicamente ad effettuare controlli, anche a campione, per verificare la veridicità dei documenti presentati a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente comma 2. In caso di inadempienza provvederà a darne comunicazione all'Ufficio della Polizia Locale che provvederà ad emettere le sanzioni stabilite dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, s.m.i.

8. I trasporti di salme provenienti da altri Comuni si distinguono in:

a) trasporti diretti al Cimitero;

b) trasporti diretti al Cimitero con sosta nel territorio cittadino per le onoranze.

- Per i trasporti di cui alla lettera a) nessun obbligo del presente Regolamento assoggetta le imprese funebri che vi provvedono.

- I trasporto di cui alla lettera b), con sosta nel territorio comunale per le relative onoranze, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune di Castellammare di Stabia, tramite l'ufficio di Polizia Mortuaria, a seguito d'istanza [modello predisposto, art.130] con allegato il titolo abilitativo di cui ai comma 1 e 2. L'ufficio provvederà ad emettere l'autorizzazione inviandone una copia al Comando Polizia Locale che eseguirà i controlli sull'impresa funebre.

Articolo 26

Trasporto di resti mortali, di ossa umane e di ceneri

1. Il trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili, di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. 254/2003, da Comune a Comune o per o da Stato estero o dal Cimitero in altri luoghi autorizzati, deve essere autorizzato dal Sindaco, tramite l'ufficio del Cimitero. Alla richiesta, gli interessati dovranno allegare il nulla osta dell'Ente o del Comune che deve ricevere i resti. [modelli predisposti, art.130]

2. Tali trasporti non sono soggetti alle misure igienico sanitarie stabilite per il trasporto di salme e non c'è l'obbligo di utilizzare l'auto funebre.

3. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri dovranno essere raccolte nei contenitori di cui al successivo articolo 88.



Articolo 27

Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati, come l'Italia, aderenti alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1369, o di Stati non aderenti a tale convenzione, nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento di P.M.; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Regolamento P.M. precitato. L'autorizzazione al trasporto funebre in entrambi i casi è rilasciata dal Sindaco che sostituisce il Prefetto, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23/5/2003.

2. Per i trasporti di resti mortali o ceneri all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, e l'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco del Comune, tramite l'ufficio del cimitero.

Articolo 28

Disciplina di esecuzione dei trasporti funebri

1. Compete al sindaco, su proposta del responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria, disciplinare le modalità di esecuzione dell'attività inerenti il trasporto funebre, a termini dell'art.50, c. 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.22 del D.P.R. D.P.R. 285/90, con particolare riguardo a:
c) giorni di sospensione dell'attività di trasporto funebre;
d) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti funebri;
e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle sale di osservazione.

2. I trasporti funebri sono effettuati durante l'orario di apertura del Cimitero, stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, su proposta dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

Articolo 29

Trasporti funebri a carico del Comune

1. I trasporti funebri a carico del Comune sono:
a) per i deceduti, il cui trasporto è comunque disposto dall'Autorità Giudiziaria;
b) per i deceduti in stato di indigenza.

2. I trasporti funebri a carico del comune di cui al comma 1 consistono nella fornitura di: carro funebre e cassa funebre da inumazione, di cui al precedente art.22, comma 1, lettera a), al fine del trasporto e della eventuale sepoltura; prestazione del personale operatore funebre per la composizione della salma ed il trasporto; competenze per il disbrigo delle pratiche relative al decesso al trasporto ed al seppellimento.

3. I servizi di cui al comma 2, qualora non eseguiti in economia diretta, potranno essere affidati, mediante espletamento di gara pubblica ai sensi delle normative regolanti gli appalti, per un periodo non superiore ai 10 anni ad

impresa avente: capacità tecnica ed economiche adeguate; personale qualificato in numero sufficiente.

4. Nel caso di decesso di persona in stato di indigenza, chi né venuto a conoscenza si rivolgerà all'ufficio del Cimitero che incaricherà l'Ufficio Assistenza sociale del Comune, il quale accerterà le condizioni di indigenza del defunto, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, con le modalità del Decreto Legislativo 31.3.1998 n.109, quale modificato dal Decreto Legislativo 3.5.2000 n.130 e relativi strumenti di attuazione. L'Ufficio del cimitero, a seguito delle risultanze pervenute dal richiamato Ufficio Assistenza, rilascerà all'impresa funebre convenzionata, di cui al comma 3, l'ordine di esecuzione del trasporto funebre fino al locale cimitero con le forniture di cui al comma 2.

Articolo 30

Trasporti funebri a pagamento

1. L'esercizio del trasporto funebre a pagamento, all'interno del territorio comunale è effettuato, a parità di condizioni, da imprese in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'esercizio dell'attività funebre rilasciato dal Comune di Castellammare di Stabia, di cui all'art. 118, oppure se in possesso di analogo titolo abilitativo rilasciato da altro Comune della Regione Campania, in base alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, deve essere iscritta nel registro regionale di cui all'art. 7 della richiamata Legge Regionale.

2. Le imprese funebri autorizzate devono eseguire il servizio con la massima puntualità e diligenza, accertandosi che le auto funebri nonché il vestiario del personale siano sempre in perfetto ordine ed in piena efficienza. I suddetti mezzi devono essere mantenuti puliti e periodicamente disinfettati.

3. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasposto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio di cui all'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n.86.

Articolo 31

Carri funebri adibiti al trasporto

1. I carri funebri utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

2. Gli auto funebri devono essere dotati di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

3. I carri funebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art.20 del D.P.R. 285/1990, sono riconosciute idonee alla funzione dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio e devono essere:

a) internamente, nella parte di appoggio del feretro, rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

b) sempre in perfetto stato di funzionamento e decorosa manutenzione;

c) disinfettate periodicamente almeno una volta la settimana ed ogni qual volta si verifichi perdita di sostanze organiche.

4. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, almeno una volta all'anno, ne controlla lo stato di manutenzione, dichiarandone l'idoneità su apposito registro che deve essere conservato su ogni carro funebre e deve essere esibito, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.

5. Sia all'esterno che all'interno dell'auto funebre non possono collocarsi corone, particolari composizioni di fiori o distintivi che ostacolino operazioni del servizio o danneggino la vettura. Le corone di fiori o le composizioni floreali devono essere trasportate, al seguito del corteo funebre, esclusivamente con auto speciali apposite, in regola con le norme del codice della strada, denominate auto portafiori.

Articolo 32

Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

1. La rimessa delle vetture funebri deve essere ubicata nel territorio Comunale di Castellammare di Stabia, in località individuata dal Sindaco con apposito provvedimento di licenza per apertura ed esercizio di rimessa autoveicoli adibiti ad esclusivo esercizio del servizio trasporti funebri, rilasciata nel rispetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria, del regolamento locale di polizia urbana, del regolamento di polizia annonaria e igienico sanitaria, del regolamento di edilizia e le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

2. Tali locali devono avere le caratteristiche minime richieste dall'art.118, comma 1, lettera d) ed essere provvisti delle attrezzature e dei mezzi per il lavaggio, la pulizia e la disinfestazione dei carri stessi.

3. Salvo l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio.

4. Gli auto funebri di passaggio nel territorio comunale con o senza salme, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta.

Art. 33

Controlli Comunali sui Trasporti Funebri

1. Sono funzioni amministrative del comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'A.S.L. competente per territorio, sia l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre che la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare tale attività. In qualunque momento e senza preavviso potranno essere esercitati controlli da parte del responsabile del servizio o da personale delegato dal Comune. I funzionari comunali, nell'ambito dei loro poteri, potranno verificare la corretta esecuzione dei trasporti funebri in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal D.P.R. 285/90, dal presente Regolamento e dalle leggi emesse dalla Regione Campania.

2. La sorveglianza sullo svolgimento dell'attività funebre e di trasporto funebre deve essere svolta dall'ufficio di stato civile che rilascia l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento, dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, dall'Ufficio Cimitero e dal Comando Polizia Municipale che dovrà accertare le violazioni irrorando le sanzioni e le eventuali sospensione o revoca definitiva dell'attività, stabilite dal successivo art. 126 e dall'art. 8

bis della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013, assicurandosi che tali sanzioni, sospensioni o revoche siano eseguite.

3. I provvedimenti di cui al comma precedente, sono inviati anche alla Consulta Regionale delle Attività Funebri e Cimiteriali, all'Osservatorio Regionale ed al Registro Regionale di cui alla L.R. 12/2001 s.m.i. dandone la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini, a cura dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

C A P O V

CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

Articolo 34

Gestione - Disposizioni generali

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con due Cimiteri costituiti sul proprio territorio, rispettivamente denominati "CIMITERO STORICO", riferendosi al Cimitero di antica costruzione e "NUOVO CIMITERO", riferendosi al Cimitero di più recente costruzione, situati in via Napoli.

2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui al D.P.R. 285/90 ed al presente regolamento.

3. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto disposto dagli articoli 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90.

4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del Reg.P.M. D.P.R. 285/90.

5. Il piano regolatore cimiteriale, di cui all'art.9 della L.R. Campania 12/2001, è redatto dal competente Ufficio Comunale, di intesa con il responsabile del Cimitero, nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del D.P.R. D.P.R. 285/90 e della richiamata L.R. La pianificazione cimiteriale deve in ogni caso comprendere oltre alla ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, anche per le sepolture private, l'ubicazione, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), oltre che a quanto previsto dallo stesso art.9 della L.R. Campania 12/2001 e dal punto 10 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24.

6. Ogni operazione compiuta nel Cimitero: inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del Cimitero che da un Cimitero all'altro o verso altro Cimitero, di salme, di resti, di ceneri, è riservata al personale addetto al Cimitero, su incarico del responsabile del servizio e dovrà essere registrata giornalmente negli appositi registri in doppio originale, conservando gli atti di autorizzazione relativi, ottemperando così a quanto stabilito dagli artt. 52 e 53 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90. Un'esemplare dei registri deve essere consegnato, nei primi otto giorno di ciascun anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

7. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui al precedente comma.



8. I servizi di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione sia ordinarie che straordinarie, la pulizia dei resti mortali con fornitura del relativo cassetto di metallo per la raccolta, la movimentazione di feretri e di resti mortali all'interno del cimitero e da un cimitero all'altro, l'apertura e sigillatura dei loculi, l'apertura e chiusura della sala autopsia, sono affidati in concessione ad impresa privata, in possesso dei requisiti necessari, sia strutturali che finanziari. La scelta della ditta cui affidare i servizi di che trattasi avverrà mediante esperimento di gara pubblica ai sensi della vigente Legislazione in materia di appalti e l'affidamento potrà avere una durata massima di anni 10.

9. I servizi di gestione e manutenzione dei cimiteri, quali custodia, manutenzione del verde, pulizia, mantenimento dei registri ecc., diversi da quelli del precedente comma 8, attualmente svolti in forma diretta dal Comune, potranno essere svolti, interamente o parzialmente in concessione a ditta privata mediante esperimento di gara pubblica ai sensi della Legislazione in materia di appalti e l'affidamento potrà avere una durata massima di anni 10.

10. I servizi di cui al comma 8 sono a pagamento e a carico del cittadino utente, la tariffa relativa è riportata nell'allegato A del presente regolamento. L'adeguamento dell'ammontare delle tariffe avrà decorrenza annuale.

Articolo 35

Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero

1. A) Nell'interno del Cimitero sono costituiti reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti - ceneri ed ossa - di sacerdoti e suore o religiosi cattolici, di persone appartenenti al culto diverso di quello cattolico o per comunità straniere. Le spese maggiori per tali reparti - opere, maggior durata della sepoltura comune ecc. - sono a carico dei concessionari.

Un reparto speciale è pure costituito per i bambini di età inferiore ai 10 anni, per i nati morti, feti prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente articolo 14.

B) Fuori del Cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. Competente per territorio, la costruzione di Cappelle private e gentilizie, di colombari destinati ad accogliere i resti mortali confezionati come previsto dall'art.36 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli artt. 101 e 104 dello stesso Reg.P.M. D.P.R. 285/90 - Inoltre, fuori del Cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze; in Chiese, Istituti, Monumenti, con autorizzazione della Regione Campania e con le modalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1948 del 23/5/2003, in funzione dell'art.114 del D. Leg.vo 31.03.1998, n.112.

2. Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'A.S.L. competente per territorio in tema di polizia Mortuaria.

Articolo 36

Ammissione nel Cimitero

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute:

- a) nel territorio del Comune;
- b) che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, in qualunque luogo sia avvenuta la morte;
- c) nate nel Comune, in qualunque luogo sia avvenuta la morte;
- d) nei paesi limitrofi al Comune di Castellammare di Stabia, ovunque, al momento della morte, avevano la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone destinate a sepolture o tumulazioni private, sia individuale che di famiglia, situate nei Cimiteri locali, essendo concessionarie o aventi diritto.

3. Sono pure accolti i resti mortali delle persone indicate nei commi precedenti.

4. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica il rispetto delle norme del presente regolamento e per ogni salma, le autorizzazioni al trasporto, al seppellimento e la conformità di quanto indicato nel verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro e comunica al Comune competente e all'Osservatorio regionale di cui alla L.R. 12/2001 s.m.i., eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia di attività funebre e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Articolo 37

Ammissione nei reparti non cattolici, nei reparti di comunità straniere e nei reparti destinati ai sacerdoti e alle suore

1. Nei reparti non cattolici, **se sono istituiti** e se c'è la capienza, sono ricevute le salme di cui all'art. 57 professanti culti acattolici, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'art.3. La stessa regola viene seguita per l'ammissione di salme nei reparti di comunità straniere.

2. Nei reparti destinati ai sacerdoti e alle suore, se c'è né la capienza, sono ricevute, le salme dei sacerdoti e delle suore decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute ne avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzioni di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'art.3.

Articolo 38

Ammissione nel reparto per nati morti, resti anatomici, feti e prodotti abortivi e del concepimento

1. In apposito reparto da inumazione sono accolti i nati morti, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, di cui al comma 3 dell'art.14.

2. I seppellimenti di cui ai commi precedenti dovranno essere registrati negli appositi registri di cui al comma 6 dell'art.55.



Articolo 39
Divisione del Cimitero in aree e riquadri
Reparto per bambini di età inferiore ad anni 10

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private, con il sistema di inumazione e tumulazione.
2. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni di cui al successivo art. 40 comma 1 lettera A), su disposizione del responsabile del cimitero.
3. Le salme, destinate alla sepoltura comune, saranno accolte nel Cimitero che ha la disponibilità nei riquadri, le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno, su disposizione del responsabile del cimitero.
4. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo e seguendo un ordine di continuità e fino al totale completamento dello stesso riquadro, in modo da non interrompere così la scadenza generale dell'area.
5. Una volta complete tutte le aree di un Cimitero si passerà alla sepoltura nelle aree disponibili dell'altro Cimitero.
6. Il Sindaco, può autorizzare, solo nel caso di particolari ed eccezionali circostanze, il seppellimento di salme non seguendo l'ordine di cui ai precedenti comma 3 e 4.
7. Nelle inumazioni è vietato l'impiego di materiale non biodegradabile, e comunque non autorizzato dal Ministero della Salute o dalla Regione Campania.

Articolo 40
Sepolture per inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - A) Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di sei anni e sei mesi dal giorno del seppellimento, (autorizzazione Regione Campania con Decreto Dirigenziale A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria n.362 del 22/11/2004), assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0,50 mt. ed a 2 mt. di profondità dal piano di campagna ed avere le seguenti misure:
 - Aa) per persone oltre i dieci anni: lunghezza al fondo mt.2,20; larghezza mt.0,80;
 - Ab) per minori di anni 10 lunghezza al fondo mt.1,50; larghezza mt.0,50.In tutti i casi la copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
 - B) Sono private le sepolture per inumazioni in aree date in concessione, di durata superiore a quella legale di sei anni e sei mesi; di esse si dice nell'articolo 43 che segue.
2. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano, le sepolture private o riservate non potranno essere riaperte se non al termine della scadenza della concessione, o per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o per autorizzazioni del Sindaco di cui agli artt. 77 e 78 seguenti.



3. In ciascuna fossa o tumulo non può porsi che un solo feretro eccezione fatta per quanto previsto dal comma 2 dell'art.19.

Articolo 41

Cippo

1. Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, nella disponibilità del responsabile del Cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, sul quale vi verrà poi applicata, se non provvedono i familiari nella maniera di cui ai successivi commi, una targhetta di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte.

2. A richiesta dei parenti, o di chi ne ha facoltà secondo l'ordine stabilito dal precedente art.3, possono essere collocati sulla fossa, a spesa degli stessi interessati, lapidi formanti un cassonetto, purché non coprano un'estensione maggiore dei due terzi della fossa, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.62, del 19 luglio 1978 e che abbiano le caratteristiche di cui al comma 3.

3. Il modello, il tipo di forma e le dimensioni del cassonetto di cui al precedente comma 2, vengono individuati, su proposta del responsabile del Cimitero, con apposita determina del Dirigente del Settore di competenza, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Con la stessa determina sarà stabilita la tariffa a carico dell'impresa che realizzerà l'opera, che sarà comprensiva delle spese di istruttoria e delle spese di smaltimento dei rifiuti inerti prodotti al momento della rimozione del cassonetto in occasione della esumazione ordinaria.

4. La fornitura e posa in opera della lapide cassonetto di cui al comma 2 può essere effettuata solo da impresa privata di cui al successivo art. 105, la quale dovrà attenersi, nell'esecuzione delle opere, a quanto stabilito dalla determina dirigenziale di cui al comma 3, previo la dimostrazione del pagamento della relativa tariffa. In caso di realizzazione di opere difformi da quanto autorizzato, il responsabile del cimitero avvierà la procedura stabilita, con l'applicazione delle relative sanzioni e sospensione dell'attività previste dal successivo art.132.

5. Al momento dell'esumazione, sia ordinaria che straordinaria, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, passano in proprietà del Comune e potranno essere riutilizzate per il miglioramento dei cimiteri e devono essere smaltiti o riciclati nel rispetto di quanto dettato dal D.P.R. 15 luglio 2003, n.254 e dalla normativa vigente.

Articolo 42

Sepulture per tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari secondo quanto stabilito dal successivo articolo 64, aventi le caratteristiche prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 285/90.

2. Le sepolture per tumulazione sono solo private e quindi oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art.62 e seguenti.



Articolo 43
Vari tipi di sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso, per la durata di 25 o 45 anni dalla data del contratto, di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, di cui al successivo art. 62, costruiti in conformità a quanto dispone l'art.76 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90 e destinati a tumulazioni individuali di salme;
- b) nell'uso, per la durata di 60 anni di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti mortali;
- c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata di 75 anni. La costruzione può essere tipo cappella, tomba con monumento - cioè con opera di architettura o scultura - o tomba piana.

2. Il piano regolatore cimiteriale determina, per i vari tipi di sepolture private, l'ubicazione, le distanze, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg.P.M. D.P.R. 285/90 e del presente regolamento.

Articolo 44
Deposito in loculi provvisori

1. Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all'articolo precedente, sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali a seguito di esumazione, che si intendono tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che si intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione del sepolcro dove erano sistemate.

2. La concessione di loculi, per deposito provvisorio, è della durata di mesi dodici, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

3. La concessione del deposito provvisorio è autorizzata dal responsabile del Cimitero, su richiesta degli interessati, ed è subordinata al versamento del canone semestrale stabilito in tariffa e del versamento, nei modi di legge, di una cauzione di importo pari al doppio del canone, versata nei modi di legge.

4. La salma deve essere deposta nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni, così come disposto dall'art. 77 del D.P.R. 285/90.

5. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili, in caso contrario saranno a carico del concessionario le spese di rimozione e del ripristino. Spese che saranno detratte dalla cauzione con le relative spese.

6. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, con il consenso dei concessionari, secondo le norme su esposte e dell'articolo che segue.

I loculi da destinare a tale uso provvisorio saranno individuati, fra quelli disponibili, con determinazione dirigenziale su proposta del responsabile del cimitero.



Articolo 45

Sistemazione definitiva - Rimborsi

1. Dopo aver provveduto alla sistemazione definitiva della salma, che precedentemente era depositata in loculo provvisorio e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione di cui al precedente art.44 comma 3, sarà rimborsata con provvedimento disposto dal responsabile del cimitero, così come stabilisce la legge.
2. Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, previa diffida, il responsabile del cimitero provvederà d'ufficio al trasferimento della salma in campo Comune e a pagare le spese di detto trasferimento deducendole dalla cauzione.

Articolo 46

Camera mortuaria

1. Nel Nuovo Cimitero è istituita una camera mortuaria per la breve sosta dei cadaveri che non possono essere subito seppelliti o di cadaveri esumati per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt.64 e 65 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90
3. La camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ed in mancanza dei locali specifici, a deposito di osservazione.

Articolo 47

Sala per autopsie e celle frigorifero

1. Nel Nuovo Cimitero un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art.65 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, è adibito a sala autoptica ed è destinato alle autopsie; deve essere munito di idonea illuminazione con un tavolo anatomico in acciaio o in marmo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici, quali feci, urine e sangue unitamente con le acque di lavaggio, da smaltire confluendole nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria, ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, nonché di adeguato sistema di aerazione verso l'esterno.
2. L'esercizio del servizio è soggetto alla vigilanza del Settore competente il quale con apposita determina, su proposta del responsabile dei Cimiteri, emetterà, nel caso se ne prospetti la necessità, norme di utilizzo, con relativa richiesta di documenti che gli interessati dovranno produrre.
3. Apposito locale, situato nel Nuovo Cimitero, adiacente alla sala autoptica ed all'obitorio è munito di sufficienti celle frigorifere per l'accoglimento delle salme e dei feretri, nello stesso locale deve essere disposto un piccolo congelatore che serve per conservare reperti anatomici derivanti dalle autopsie, su richiesta dei medici incaricati per motivi di giustizia.
4. L'apertura e la chiusura della sala autoptica con il relativo accoglimento delle salme, nonché l'utilizzo delle celle frigorifere è sempre disposta dal responsabile del Cimitero, ed è eseguita da ditta privata, incaricata secondo il disposto di cui al precedente art.34 comma 8.



Articolo 48

Ossario Comune - Loculi singoli per resti mortali

1. In entrambi i cimiteri sono istituiti su disposizione del responsabile del cimitero, uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.
2. L'ossario deve essere costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico e può essere costruito sia fuori terra che sottoterra.
3. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale, in questo caso il responsabile del cimitero provvederà a farle depositare nell'ossario comune.
4. Le ossa o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi per i quali non sia possibile stabilirne la provenienza, su disposizione del responsabile del cimitero, sono interrati in unica fossa, all'interno del Nuovo Cimitero, contraddistinta da apposita stele che ne indichi la consistenza.
5. Circa il divieto di asportare ossa dal Cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 18.
6. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni di resti mortali nell'ossario comune, su disposizione del responsabile del cimitero, le spoglie ed i resti mortali di cui al comma 3, saranno conservati come previsto dal comma 4.
7. Il Comune provvede alla costruzione di loculi individuali per la raccolta dei resti mortali, di varie capienze, da dare in concessione ai privati richiedenti, seguendo le stesse regole previste per la tumulazione individuale di cui al precedente articolo 43.

Articolo 49

Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

1. I progetti per la costruzione di nuovi Cimiteri e così per l'ampliamento di quelli esistenti devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art.55 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90
2. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt.55, 56, 57, 60 e 61 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90 nonché agli artt.58 e 59 dello stesso Regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazioni ordinarie.
3. Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T.U.LL.SS. e successive modifiche.



Articolo 50
Zona di rispetto

1. I Cimiteri devono essere isolati dall'abitato per un raggio non inferiore a 100 m., nel quale sono vietate la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.
2. Per l'ampliamento dei Cimiteri esistenti, la distanza non potrà essere inferiore a mt.50 applicando quando disposto dall'art. 28 della Legge 1/8/2002 n.166, che modifica l'art. 338 del T.U.LL.SS. 1265/34.

Articolo 51
Planimetrie presso l'ufficio d'igiene
e l'Ufficio presso i Cimiteri

1. L'Ufficio d'igiene presso la A.S.L. Competente per territorio e l'ufficio Cimiteri, entrambi con propria iniziativa, devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei Cimiteri del Comune, comprensiva anche della zona circostante del territorio e della relativa zona di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni e quando siano creati nuovi Cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

C A P O V I
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 52
Resti mortali derivanti da esumazione o estumulazione - Parti anatomiche

1. Si definiscono, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 15/7/2003, n.254:
 - a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
 - b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione pari a sei anni e sei mesi, o ordinaria tumulazione pari a 20 anni.
2. L'autorizzazione al trasporto, al seppellimento o alla cremazione di parti anatomiche riconoscibili, è rilasciata dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, previa richiesta dell'interessato, secondo la vigente normativa e previo il rilascio di certificato del Responsabile Sanitario della struttura sanitaria dove è avvenuta l'operazione di amputazione.
3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura e spese della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga cremata. La richiesta deve avvenire non oltre le 48 ore dall'amputazione e deve essere inoltrata al Comune, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero.
5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal responsabile dell'Ufficio Cimitero.
6. Per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 D.P.R. 285/90.

Articolo 53
Esumazione ordinaria

1. Le salme, nelle sepolture per inumazione, devono essere esumate:
 - a) se in sepoltura comune, non prima della scadenza di sei anni e sei mesi dalla data di inumazione, così come approvato dalla Regione Campania;
 - b) se in sepolture private, a sistema di inumazione, non prima della scadenza di sei anni e sei mesi dalla data di inumazione e non superiore al periodo delle rispettive concessioni, su richiesta del familiare diretto del defunto, individuato come stabilito all'art.3.
2. Le esumazioni di cui al comma 1 lettera a) sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego delle stesse, dal responsabile del Cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.
3. Le salme che risultano indecomposte, sono rinterrate nella stessa sepoltura, su disposizione del responsabile del cimitero o in caso di necessità possono essere trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo. Il responsabile del Cimitero stabilirà quando potranno essere riesumate.
4. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni, secondo le disposizioni impartite dal responsabile dei Cimiteri.
5. L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, dei prodotti abortivi, di arti ecc., inumati nell'apposito reparto, vengono eseguite solo su richiesta degli aventi diritto o se ne ravvisa la necessità su disposizione del responsabile del cimitero e comunque non prima dei tempi stabiliti dal comma 1.

Articolo 54
Avvisi di scadenza ordinaria

1. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; inoltre sui campi in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco sia dei campi che dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate [modelli predisposti dall'art.130].
2. Il mancato reperimento dei familiari o il loro disinteresse si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune. In tale caso l'avviso di esumazione dovrà essere affisso nell'albo all'ingresso dei Cimiteri e nell'Albo Pretorio del Comune per 30 gg., dopodiché si procederà alla esumazione d'ufficio ed alla raccolta dei resti mortali pervenuti in apposito cassetto di zinco depositandoli nell'ossario comune o interrando, secondo le disposizioni impartite dal responsabile dei cimiteri e con spesa a carico del comune. Il comune provvederà poi al recupero delle spese rivalendosi sugli eredi del defunto, secondo quanto stabilito dalla legge.

Articolo 55
Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine primario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, su richiesta dei familiari del defunto, individuati secondo l'art. 3, per trasferimento ad altra



sepoltura a sistema di tumulazione nello stesso Cimitero oppure ad altra sepoltura di altro Cimitero o per cremazione [modelli predisposti nell'art. 130].

2. La salma esumata per ordine dell'autorità Giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme e delle disposizioni impartite dalla stessa autorità e/o dal responsabile dei Cimiteri.

3. L'esumazione straordinaria può essere eseguita solo se alla presenza del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, il quale dovrà constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il responsabile sanitario dovrà disporre per la sua sostituzione e per idonea sistemazione, quale il rivestimento esterno in metallo, a seconda della destinazione, applicando l'art.23. Apposito verbale sarà redatto e sottoscritto dall'incaricato del Cimitero, dal Responsabile sanitario e da un familiare del defunto [modello predisposto nell'art. 130].

4. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art.84 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, e se trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

Articolo 56 Estumulazione

1. Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze delle concessioni, seguendo quanto stabilito dal successivo articolo 74. L'ordinarietà della estumulazione è stabilita in 20 anni dalla data della tumulazione.

2. Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura di tumulazione, vengono trasferite in campo comune ed ivi inumate, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

3. L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Comune, su richiesta degli aventi diritto, individuati secondo l'art. 3, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il responsabile sanitario della A.S.L. competente per territorio, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il responsabile sanitario dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico. Apposito verbale sarà redatto e sottoscritto dall'incaricato del Cimitero, dal Responsabile sanitario e da un familiare del defunto [modello predisposto, art.130].

4. Salvo se richiesta dall'Autorità Giudiziaria o che siano state preventivamente autorizzate dal responsabile del cimitero per particolari necessità, non sono permesse estumulazioni straordinarie quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Articolo 57 Operazioni vietate - Denuncia

1. E' vietato eseguire alle salme estumulate o esumate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile dei cimiteri o chi ne viene a conoscenza è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria o al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni che si sospetti possa configurarsi il reato di "vilipendio di cadavere" previsto dall'art.410 del Codice Penale.

3. Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto altresì a richiamare al dovere chiunque nei tempi di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in qualunque altra circostanza, venisse a mancare alla maestà del luogo, denunciandolo, all'occorrenza, all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

4. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero sono vietate. Possono essere espressamente autorizzate dal Sindaco solo in particolari circostanze.

Articolo 58

Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazioni, tumulazione, esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, comprese quelle delle sepolture private e quelle effettuate per revoca della concessione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute tariffe la cui misura è stabilita nella tabella in allegato "A" al presente regolamento, pertanto tali operazioni sono eseguite solo se preventivamente è stato effettuato, da parte degli interessati, il pagamento della relativa tariffa vigente;

2. La modifica delle tariffe di cui al comma precedente sono di competenza della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del servizio cimiteriale. Gli adeguamenti tariffari conseguenti la prima fissazione della misura dei diritti e delle tariffe sono eseguite dall'impresa appaltatrice dei servizi, secondo come stabilito dal capitolato di appalto.

3. I servizi di cui al comma 1, sono eseguiti con spesa a carico del Comune per i defunti indigenti. La condizione d'indigenza del defunto andrà definita come disposta all'art. 23 comma 1 lettera b).

4. I servizi di cui al comma 1 richiesti dall'Autorità Giudiziaria, saranno a carico del Comune il quale applicherà l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n.2704 e successive modificazioni.

Articolo 59

Raccolta delle ossa - Smaltimento materiali

1. Le ossa derivanti dalle esumazioni ordinarie o da estumulazioni da loculi individuali, devono essere depositate nell'ossario comune di cui al precedente art.49, a meno che i familiari facciano richiesta, ai sensi del successivo art.72, di depositarle in cellette o loculi per resti mortali, avuti in concessione. In tutti i casi le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art.36 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni eseguite in sepolture private devono essere depositate nella stessa sepoltura oppure depositate in altro sistema di sepoltura su richiesta degli interessati e previa autorizzazione del responsabile del Cimitero.



3. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e smaltiti nel rispetto di quanto dettato dal D.P.R. 15 luglio 2003, n.254

4. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Articolo 60

Salme aventi oggetti da recuperare

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, debbono darne avviso al responsabile del cimitero prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

2. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione su apposito registro; se non richiesti, seguono i resti se questi vengono conservati in ossario individuale privato, se invece destinati all'ossario generale, sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue.

3. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, che detto personale deve, in ogni caso, consegnare al responsabile del Cimitero.

Articolo 61

Disponibilità dei materiali

1. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate, smaltite in ossequio al disposto D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

2. I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel Cimitero; l'importo relativo è impiegato per il miglioramento generale del cimitero.

3. Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al quarto grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Sono conservati a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.



C A P O V I I
CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) SEPOLTURE INDIVIDUALI A SISTEMA DI TUMULAZIONE

Articolo 62
Modalità di concessione

1. La sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione per singola salma, di cui all'art.43, comma 1, lettera a), costruiti in conformità del piano regolatore cimiteriale, può concedersi, secondo la disponibilità:

a) a chiunque ne faccia richiesta per tumularvi un proprio congiunto al momento del decesso, in alternativa all'inumazione, purché dimostri di non essere già concessionario di altro tipo di sepoltura privata e purché, nell'ordine di preferenza, il defunto ha avuto la residenza nel Comune, sia nato in esso, deceduto nel Comune o abitante nei Comuni limitrofi con parenti di primo grado residenti nel Comune di Castellammare di Stabia. L'assegnazione sarà eseguita dal responsabile del cimitero, a seguito della scelta degli interessati tra i loculi disponibili e previo il pagamento del canone della tariffa corrispondente in vigore al momento della concessione. La durata della concessione è di anni 25 (venticinque) ed il responsabile del cimitero redigerà apposito contratto di concessione. Alla scadenza della concessione il loculo sarà liberato a cura degli interessati.

b) a chiunque ne faccia richiesta al fine di tumularvi un proprio congiunto o in futuro le proprie spoglie, purché dimostri di non essere già concessionario di altro tipo di sepoltura privata, e nell'ordine di preferenza, di essere residente nel Comune o ha avuto la residenza nel Comune, sia nato in esso, deceduto nel Comune o abitante nei Comuni limitrofi con parenti di primo grado residenti nel Comune di Castellammare di Stabia. L'assegnazione sarà eseguita a scelta degli interessati fra i loculi disponibili, previo il pagamento della tariffa in vigore al momento della concessione. La durata della concessione è di anni 45 (quarantacinque) ed il responsabile del cimitero redigerà apposito contratto di concessione. Alla scadenza della concessione il loculo sarà liberato a cura degli interessati.

c) nel caso di edificazione di nuovi loculi l'assegnazione delle concessioni avverrà a coloro che ne avranno fatto richiesta, a seguito di avviso pubblico e costituzione di graduatoria di assegnazione redatta secondo quanto stabilito dall'avviso pubblico.

2. I loculi che dovranno essere utilizzati per le tumulazioni provvisorie di cui al precedente art. 44 e delle tumulazioni da utilizzare in alternativa alla inumazione, di cui al comma 1, punto a), sono individuati, tra i manufatti disponibili, con apposita determina dirigenziale.

3. Alla scadenza della concessione, se gli interessati non hanno provveduto a liberare il loculo, il responsabile del cimitero provvederà a diffidarli con apposita raccomandata concedendo loro un termine massimo di 60 giorni. Se gli interessati non provvederanno comunque a liberare il loculo, il responsabile del cimitero vi provvederà d'ufficio sistemando i risultanti resti mortali nell'ossario comune e attivando la pratica di recupero delle spese. In caso di mancata mineralizzazione del cadavere la salma sarà interrata nel campo comune seguendo la prassi per le salme indecomposte.

4. La concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione, non può essere trasferita a terzi; essa è provata dal contratto di concessione e dalla ricevuta di pagamento dei diritti dovuti.

Articolo 63

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione individuale sono concesse già complete di opere a cura del Comune. Saranno a carico del concessionario le spese relative gli accessori ed alle epigrafi che devono essere conformi a quelle stabilite con determina dirigenziale su proposta del responsabile del cimitero.

2. I concessionari devono mantenere, per tutto il tempo della concessione ed in solido tra di loro nel caso di più concessionario o più aventi diritto, in decoroso stato i manufatti stessi, lapidi, accessori ecc. Le sostituzioni necessarie per usura saranno eseguite dagli interessati, tramite apposita impresa di cui al successivo art. 105 e previo ordine e autorizzazione del responsabile del Cimitero.

3. In difetto di quanto disposto dal comma precedente, il responsabile del cimitero, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere non autorizzate o la rimozione delle opere pericolanti per incuria e disporre la decadenza immediata della concessione con le modalità stabilite dal successivo art.64.

Articolo 64

Durata - Decadenza - Rinuncia

1. La concessione di sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione ha la durata indicata nel precedente articolo 43.

2. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono.

3. Il predetto provvedimento è adottato con determinazione, su iniziativa del responsabile del cimitero, previa diffida al concessionario e agli aventi diritto se reperibili. Se gli aventi causa non risultano reperibili, sul loculo è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, nell'albo posto all'ingresso del Cimitero, è pubblicato l'elenco delle tumulazioni per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

4. Decorsi tre mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

5. La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione è ammessa solo quando la sepoltura non è occupata da salma. In tal caso il concessionario o gli aventi diritto presentano istanza di rinuncia al responsabile del cimitero ed il dirigente, su proposta del responsabile del cimitero, provvederà ad emettere una determina con la quale si prende atto della rinuncia e si dispone per la riconnessione del manufatto ad altro richiedente.

6. La decadenza di cui al comma 4 e la rinuncia anticipata di cui al comma 5 non dà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 65
Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma d'ufficio, con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata in campo comune, previa perforazione del feretro metallico e per il periodo necessario; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.

B) SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

Articolo 66
Modalità di concessione

1. La concessione di aree per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art. 43, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

2. Lo stesso concessionario o nucleo familiare non può essere concessionario di più di una sepoltura di famiglia.

3. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art.1350 del Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi con il Dirigente di Settore o suo delegato.

4. Solo con la stipulazione del contratto la concessione si intende perfezionata. La stipula deve effettuarsi non oltre 12 mesi dall'assegnazione dell'area, previa decadenza dell'assegnazione.

5. Prima della stipula del contratto il concessionario deve corrispondere il prezzo della concessione dell'area e versare il relativo deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni, tale deposito è rimborsato con le modalità di cui al successivo articolo 114.

6. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito fuorché accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali motivazioni, tale onoranza sia deliberata in Consiglio Comunale.

Articolo 67
Durata della concessione - Rinnovo

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, è a tempo determinato, della durata di 75 anni, salvo rinnovo a domanda di parte, presentata almeno sei mesi precedenti la scadenza.

2. Il rinnovo viene concesso a seguito del versamento del relativo canone in vigore al momento della stipula del nuovo contratto di concessione. In casi eccezionali, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso, la riconcessione può non essere riconcessa a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 68
Progetto - Costruzione delle opere - Termini
Limiti d'impiego dell'area

1. La concessione di area per la costruzione di cappella, tomba con monumento e tomba piana, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art.112), pena la decadenza (art.77) delle opere relative, entro 36 mesi dalla data di stipulazione del contratto di cui al precedente art. 66 comma 4.

A) La concessione per la costruzione di cappella, da destinare a sepolcro familiare, consiste in:

Manufatto con parte interrata per loculi ed ossari disposti su cinque livelli compreso il piano terra e parte fuori terra con altezza massima di ml.5,00 dal piano di campagna alla linea di gronda, anche nell'ipotesi che la copertura venga innalzata con superficie curva o inclinata, con ambiente racchiuso da parete, idoneo alla sosta delle persone. Per quanto attiene il manufatto fuori terra, esso può occupare al massimo l'intera superficie della concessione di mq.16,00 (pari a ml. 4,00 x 4,00) in conformità dei confini. Le proiezioni di tutti gli sporti aggettati alle pareti di ambito, scale, cornici, cornicioni, fregi, ornate, gronde, spluvi ecc., devono essere contenute nell'ambito dell'area di concessione.

B) La concessione per la costruzione di tomba piana con monumento, da destinare a sepolcro familiare, consiste in:

Costruzione funeraria composta da una parte piana e da una parte architettonica soprastante la prima. La parte piana fuori terra, come per la tomba piana semplice, può coprire la superficie della concessione fino ad un massimo di ml.0,30 entro i confini della stessa e non deve superare in altezza la misura di ml.0,50 dal piano di campagna. Per la parte architettonica (monumento) la superficie non deve superare il limite di un quinto della superficie totale della concessione, e la distanza deve essere non inferiore a ml.0,50 dai confini della stessa; tali limiti di superficie e di distanza interessano parimenti le proiezioni in pianta di parti monumentali con elementi aggettati. Complessivamente l'altezza al terminale di parte piana più monumento, non deve superare ml.2,50 dal piano di campagna. Per la parte entro terra valgono le norme relative alle tombe piane semplici. Nel manufatto monumentale non possono essere ricavati spazi racchiusi da pareti, atti alla sosta delle persone.

C) La concessione per la costruzione di tomba piana, da destinare a sepolcro familiare, consiste in:

Costruzione funeraria la cui parte architettonica esterna può coprire la superficie della concessione fino ad un massimo di ml.0,30 dai confini della stessa e non deve superare in altezza la misura di ml.0,50 dal piano di campagna; con eccezione degli accessori ornamentali che comunque non devono superare l'altezza di ml.1,00 sempre dal piano di campagna. La distanza fuori e fra le tombe piane non deve mai essere inferiore a ml.0,60, dal limite della concessione. Entro terra è consentita la costruzione di loculi in numero di cinque livelli sovrapposti compreso il piano terra. Le pareti entro terra, di ambito portanti della cripta devono essere costruita in calcestruzzo armato di idoneo spessore. I loculi, di misura non inferiore a ml.2,10x0,80x0,70, devono avere la pendenza verso le pareti interne.

I progetti sia di tomba piana che di tomba con monumento dovranno essere approvati dalla Commissione Beni Ambientali e a seguito di parere del Responsabile Sanitario della A.S.L. Competente per territorio.

2. La realizzazione delle opere approvate dovrà essere effettuata ed ultimata entro 24 mesi dal rilascio della concessione edilizia. Per motivi di comprovata necessità, può essere concessa, da parte del Dirigente del settore interessato,

una proroga di 3 mesi, scaduti i quali, la concessione sarà revocata a termine del punto b) dell'art.76.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, lo stesso vale per le opere in sottosuolo. E' assolutamente vietato l'occupazione di una maggiore area sia fuori terra che in sottosuolo, pena la revoca immediata della concessione da praticarsi nei modi di cui al punto b) del successivo art.76.

4. Il numero dei loculi che si possono costruire, fuori terra e in sottosuolo, è fissato nell'atto di approvazione del progetto, inoltre deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; gli stessi non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero.

5. Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successivo articolo 114.

Articolo 69 **Sepoltura di famiglia per inumazione**

1. Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.

2. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e sia per le esumazioni.

3. Per la durata della concessione e per la realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 66, 67 e 68.

Articolo 70 **Doveri in ordine alla manutenzione**

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione:

- alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepolture e delle opere relative;
- ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
- a rimuovere eventuali abusi;
- a sorvegliare affinché non vengano eseguite operazioni non autorizzate, anche da estranei.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse. In comunque i casi le spese anticipate dal Comune, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo articolo 77.

4. Il concessionario o suoi aventi diritto o suoi eredi, restano gli unici responsabili dell'utilizzo della concessione, anche in caso di abuso da parte di terzi e non potranno fare alcuna rivalsa nei confronti del comune.

Articolo 71

Nulla osta alla tumulazione - Uso delle sepolture private

1. Nessun feretro può essere tumulato senza il nulla osta rilasciato dal responsabile del Cimitero, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare come appresso specificato [modello predisposto, art.130].

2. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, per familiari si intendono parenti ed affini fino al 6° grado di parentela, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Il diritto d'uso si estende anche agli erede testamentari che subentrano al concessionario a tutti gli effetti di legge, diventando a loro volta nuovi concessionari.

3. E' consentita, su richiesta dei concessionari, anche la tumulazione di salme di persone non parenti che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone non parenti ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza. Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone non parenti che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze nei confronti del concessionario.

4. Se più sono i titolari sia per concessione o per successione, entro tre mesi dalla concessione o dalla data di decesso del concessionario stesso, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il responsabile del Cimitero.

5. Il titolare di sepoltura che trasferisce la propria residenza in altro Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio del Cimitero, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

6. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari delle esistenti concessioni, o gli eredi di questi dovranno ottemperare a quanto disposto dal presente articolo, dimostrando la titolarità della concessione anche per eredità.

7. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 72

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il



concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura solo i rispettivi membri, regolarmente iscritti, ai sensi del relativo statuto; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione di cui al precedente art.71.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione (come all'art.102), il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

5. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai posti autorizzati nell'atto di concessione, tenendo conto del rinnovo di cui all'art.82 successivo.

6. Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama l'art.44.

Articolo 73 Ricordi funebri

1. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Articolo 74 Estumulazione - Vincolo

1. Nei loculi singoli e nelle sepolture di famiglia a sistema di tumulazione, le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari o loro aventi diritto, quando occorre disporre di loculo per salme di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 20 anni dalla data della loro tumulazione e la salma sia completamente mineralizzata. La richiesta viene fatta al responsabile del Cimitero dal concessionario o avente diritto, previo il nulla osta da parte del familiare diretto del defunto da estumulare. I resti comunque sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o su richiesta degli eredi del defunto in singole cellette predisposte. [modello predisposto, art.130]

2. Il concessionario o suo avente diritto di loculi singoli o di sepolture di famiglia a sistema di tumulazione può richiedere al responsabile del Cimitero, in caso di necessità e purché siano decorsi almeno 20 anni dalla data della tumulazione, che venga estumulata la salma di persona di cui al comma 3 del precedente articolo 71, comprovando preventivamente di aver provveduto ad avvisare i familiari diretti del defunto da estumulate con raccomandata postale R.R. nella quale saranno indicati la data e l'ora di estumulazione, preventivamente concordata con il responsabile del cimitero. Nel caso che i familiari diretti non siano presenti alla estumulazione, la stessa verrà

rimandata ed il concessionario provvederà ad inviare un secondo avviso con raccomandata R.R. indicando la nuova data e orario di effettuazione della estumulazioni, preventivamente concordata con il responsabile del cimitero. In questo caso si procedere alla estumulazione anche se i familiari diretti del defunto non hanno manifestato l'assenso e/o non saranno presenti. I resti saranno conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario, se non reclamate dai familiari per essere depositate in altra ossario o singola celletta predisposta. modello predisposto, art.130]

3. Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, o anche successivamente, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per una o più salme. Detto vincolo può essere rimosso successivamente con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli occupati.

Articolo 75 **Divieto di cessione del diritto d'uso**

1. In conformità a quanto dispone l'art.93 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario, a quelle della propria famiglia, ai suoi eredi e al suo successore testamentario e di conseguenza agli eredi di quest'ultimo, alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario da almeno un anno, e comunque fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. E' vietato pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati pena la revoca della concessione nei modi di cui al successivo art.77; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

3. Eventuale procura speciale rilasciata dal concessionario a soggetti terzi, come per legge, invale solo ed esclusivamente per la gestione per conto del concessionario, con la conseguenza che presso il loculo o comunque sepoltura possono essere collocati i resti mortali dei soli soggetti titolati ai sensi del precedente comma con riferimento al concessionario-mandante e non al procuratore. Il responsabile del cimitero operata una ricognizione di tutti i casi interessati dal rilascio di procura, acchè venga operata verifica del corretto operato a mente del presente comma, nonché concesso termine per la riduzione alla regolarità dei casi accertati in posizione di difformità.

Articolo 76 **Recupero a favore del Comune**

1. A) Aree libere.

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere e siano raggiunti i termini per la decadenza, l'area retrocederà al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 7/10 nei primi due anni e dei 3/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito cauzionale se versato.

2. B) Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera A) precedente. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta riceva in concessione dal Comune l'area



rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art.68.

3. C) Rinuncia ai diritti.

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti al Comune che stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune unitamente al responsabile del Cimitero.

Articolo 77

Decadenza - Revoca - Estinzione

1. La concessione dei vari tipi di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

a) a decadenza:

1a) per inadempienza ai doveri di cui all'art.68 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art.76;

2a) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui al precedente art.78; inoltre, decorsi sei mesi di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso successive sui giornali più diffusi in loco. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del successivo art.78;

b) a revoca: per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg.P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, nelle sue condizioni di cui al successivo art.82;

c) ad estinzione: per soppressione del cimitero, come al **precedente artt.55** ed osservate le norme di cui all'art.98 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90;

2. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione di Giunta Municipale su proposta del Dirigente del settore interessato a seguito di istruttoria del responsabile del cimitero, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e in difetto con pubblicazione nell'albo all'ingresso del cimitero.

Articolo 78

Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

1. Pronunciata la decadenza di cui al punto 1), lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al punto 2) dello stesso articolo, il Responsabile del Cimitero dispone il trasferimento delle salme e dei resti come all'art.65.

2. Quindi il responsabile del cimitero dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, come richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo alla cessione delle opere come previsto al precedente art.76, lett. b).

Articolo 79

Divisione e rinuncia

1. Più titolari di una tomba, anche in caso di eredi o eredi testamentari del concessionario se d'accordo fra di loro, possono procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri

di manutenzione con scrittura privata, inviandone una copia all'ufficio cimiteriale per le opportune variazioni nella scheda.

2. La rinuncia da parte di un contitolare, anche se eredi o eredi testamentari se a favore di tutti gli altri contitolari, costruisce accrescimento e non cessione; essa deve essere esercitata come al comma 1.

Articolo 80
Disponibilità dei materiali

1. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso del responsabile del cimitero, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art.61.

Articolo 81
Fascicoli per le sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio del responsabile del Cimitero, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni.

2. Ad ogni fascicolo è annessa una scheda in cui sono elencati i nominativi delle salme o dei resti mortali depositati nella concessione, la loro posizione e ed i dati individuativi della concessione.

Articolo 82
Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Reg.P.M. n.803/75
Scadenza

1. Le sepolture di vario tipo di famiglia e per collettività, anteriori al Reg.P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione, conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

2. Tuttavia le sepolture di cui al comma 1 possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

3. Le concessioni di sepolture private, sia di famiglia che per collettività, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che per le quali non è possibile stabilire la data di scadenza per smarrimento dell'atto di concessione originale, si intendono scadute al 31/12/2010 e possono essere rinnovate con le modalità di cui al comma 4 se viene presentata istanza entro un anno dall'approvazione del presente regolamento.

4. Almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, gli eredi del concessionario interessati al rinnovo, dovranno presentare apposita istanza e su parere del responsabile del cimitero, il dirigente predisporrà il rinnovo con specifica determina dirigenziale, con le modalità e per il periodo stabilito dal presente regolamento e previo il pagamento dei diritti stabiliti per la concessione ed in vigore al momento della stipula del nuovo contratto di

concessione. Il nuovo contratto potrà essere stipulato solo dopo che è stato pubblicato per tre mesi consecutivi, sia nell'Albo pretorio del Comune che nell'albo all'ingresso del cimitero e sulla tomba oggetto della concessione da rinnovare e ben in vista, l'avviso con il quale si porta a conoscenza della richiesta di rinnovo con i nominativi dei richiedenti.

5. Nel caso previsto dal precedente comma 3, in cui non sia possibile reperire il titolo di concessione originale, il concessionario o gli aventi diritto o gli eredi testamentari dello stesso, interessati al rinnovo della concessione, devono presentare formale richiesta di rinnovo al comune, allegandovi, oltre la documentazione di rito, anche una dichiarazione in atto notorio con la quale gli stessi attestano di essere concessionari o aventi diritto o eredi del concessionario e, laddove posseduti, ogni atto e provvedimento pregresso inerente alla concessione, che possa documentarne esistenza o titolarità; in ogni caso, sollevando il comune da ogni responsabilità verso terzi. Nel caso di dichiarazione mendace, i dichiaranti saranno deferiti all'autorità giudiziaria e la concessione sarà revocata ed il manufatto verrà requisito al patrimonio del comune senza alcun rimborso. La concessione requisita sarà poi restituita ai legittimi aventi diritto a condizioni che gli stessi provvedano a versare al comune gli oneri di concessione per il rinnovo della concessione a loro nome [modello predisposto, art.130].

6. In caso di disinteresse al rinnovo della concessione, il responsabile del cimitero, predisporrà particolari avvisi sulla concessione e all'ingresso del cimitero, dando un termine massimo di 180 giorni per richiedere il rinnovo, dopo di che per le concessioni non rinnovate, stabilirà l'acquisizione da parte del comune predisponendone la riconcessione ad altri con apposita determina dirigenziale, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento per le nuove concessioni.

C A P O V I I I CREMAZIONE

Articolo 83 Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di **richiesta** fatta dall'interessato o da suo delegato, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130, previo accertamento della morte effettuata come stabilito dal presente regolamento e dal D.P.R. 285/90 [modello predisposto, art.130].

Nel caso in cui la manifestazione di volontà è resa dal coniuge o in mancanza dai parenti prossimi, deve essere espressa con autocertificazione, applicando il disposto dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto nel cimitero locale, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal responsabile del cimitero, indipendentemente dal luogo dove sia avvenuto il decesso.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- a) certificato in carta libera del medico curante, o in mancanza dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;



- b) il nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata come indicato nel precedente articolo 52, comma 2.

4. L'autorizzazione al trasporto ed alla cremazione dei resti mortali, quali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, depositati nel cimitero locale, e la destinazione delle relative ceneri, è rilasciata dal responsabile del cimitero, indipendentemente dal luogo dove sia avvenuto il decesso, previa acquisizione, nella forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dell'assenso del coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il precedente articolo 3. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto al comma 6.

5. Il Dirigente del settore competente, su proposta del Responsabile del Cimitero, sentito il parere del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, può disporre con specifica determina la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che si trovano nell'ossario comune per questioni di spazio, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo.

Decorso dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino del ricordo.

6. Per la cremazione di resti mortali, quali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2.

7. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali di cui al comma 4.

8. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.S.L. competente per territorio segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

9. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, non è dovuto alcuna tariffa o diritto.

Articolo 84 **Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso [modello predisposto, art.130] secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art.3 comma 1, n.8 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione [modello predisposto, art.130]:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il precedente articolo 3. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino del ricordo, su disposizione del responsabile del Cimitero.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate nel cimitero locale, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, ed è rilasciata dal responsabile del cimitero, indipendentemente dal luogo dove sia avvenuto il decesso.

6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza da personale autorizzato dal responsabile del Cimitero.

7. Se la dispersione delle ceneri viene effettuata all'interno del Cimitero, in cinerario comune o nel giardino del ricordo, sarà redatto apposito verbale e l'operazione sarà annotata nei registri di cui all'art.52 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90 [modello predisposto, art.130].

8. L'autorizzazione alla dispersione di ceneri da eseguirsi in territorio di altro comune, sarà rilasciata dall'ufficio di stato civile del comune di Castellammare di Stabia, previo l'acquisizione del nulla osta del Comune dove le ceneri saranno disperse.

9. Il responsabile del cimitero locale rilascia, su richiesta degli interessati, il nulla osta alla dispersione delle ceneri nel territorio del comune di Castellammare di Stabia per i defunti deceduti in altro comune.

Articolo 85

Localizzazione aree naturali per la dispersione delle ceneri Senso comunitario della morte in applicazione della L.R. 12/2001 s.m.i.

1. Con apposita determinazione dirigenziale del Settore LL.PP., a seguito di relazione istruttoria redatta dal responsabile del cimitero, si:

- a) individueranno l'area o le aree naturali per la dispersione delle ceneri;
- b) definiranno le modalità e l'attuazione a promuovere l'informazione ai cittadini residenti nel territorio di Castellammare di Stabia, sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
- c) realizzerà nel cimitero, provvedendo alla sua manutenzione, apposita targa collettiva, definendone le caratteristiche, la posizione e le modalità



d'impiego, al fine di riportare i dati anagrafici dei defunti di cui sono state disperse o affidate le ceneri.

Articolo 86

Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso e comunicata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa in vita dal defunto sia per iscritto o verbalmente e quindi manifestata, nella forma di auto-dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi [modello predisposto, art.130].

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto, manifestata nei modi di cui al comma precedente. Tale autorizzazione è rilasciata dal responsabile del cimitero, indipendentemente dal luogo dove sia avvenuto il decesso.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1, presentano richiesta di affidamento familiare, al comune ove è avvenuto il decesso, oppure dove sono tumulate le ceneri. L'istanza [modello predisposto, art.130] dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e che l'infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna contenenti le Ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrono i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui l'urna sigillata viene affidata e il quale sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale del luogo dove le ceneri saranno depositate e quella che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento, della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni;

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione [modello predisposto, art.130];

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione successiva di

residenza comporta necessità di segnalazione della variazione del luogo di conservazione, da parte del familiare affidatario, da farsi all'ufficio di stato civile e all'ufficio di polizia mortuaria sia del Comune dove è avvenuto il decesso e del comune dove sono depositate le ceneri. L'ufficio di polizia mortuaria del comune dove sono conservate le ceneri rilascia l'autorizzazione al trasporto ed alla conservazione nel nuovo luogo [modello predisposto, art.130].

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta, applicando quanto disposto dal comma precedente [modello predisposto, art.130].

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro tenuto e aggiornato dall'Ufficio Comunale di Stato Civile, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto, con gli estremi del decreto autorizzativo;
- b) delle variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione;
- c) dei recessi dall'affidamento con l'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

8. Copia dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, di cui al comma 1, è inviata anche al Comune nel cui territorio l'urna deve essere stabilmente collocata, se diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 87

Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

1. La sepoltura di un'urna cineraria nel cimitero, deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile del cimitero ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

2. Nel caso di cui al comma precedente l'urna deve essere costruita di materiale biodegradabile.

Articolo 88

Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto ed il sigillo posto dal responsabile del forno crematorio.

2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso, a cura del richiedente, a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5. La destinazione delle ceneri è alternativamente: la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Articolo 89 **Modalità conservative delle urne**

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.

3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna, oltre ad avere le dimensioni minime interne di cui al comma precedente, deve essere di materiale biodegradabile e che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

4. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di almeno cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

5. Su richiesta degli aventi diritto, l'urna può essere depositata in colombaro, situato in apposita struttura all'interno del cimitero, che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere almeno l'urna cineraria prescelta.

6. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno e sullo stesso devono essere indicati gli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso), chiaramente visibili dall'esterno.

7. Il colombaro può essere individuale o plurimo, senza limiti di capienza. Ove non incorporato al suolo o in strutture cimiteriali, all'interno di cappelle o tombe, deve essere costruito con materiale resistente e capace di garantire eventuali profanazioni.

Articolo 90 **Cinerario comune, giardino del ricordo**

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di

fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. La localizzazione o l'individuazione del manufatto è stabilita con apposita determina del Dirigente del Settore, con relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Cimitero.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune o nel giardino del ricordo o interrate in apposito spazio all'interno del cimitero, su disposizione del responsabile del cimitero.

4. Nel Nuovo Cimitero è presente un giardino del ricordo, inteso come area definita all'interno del cimitero, in cui disperdere le ceneri. Le dimensioni, la consistenza e la delimitazione di tale giardino è stabilita con apposita determina del Dirigente del Settore, con relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Cimitero.

Articolo 91 Cremazione stranieri

1. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti richiesti dall'articolo 83, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o Consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

2. In ogni caso potrà avere applicazione, se richiesta e che non sia in contrasto con le norme vigenti, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

C A P O I X POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 92 Orario e Custodia

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con determina del Dirigente del Settore competente, su proposta del Responsabile del Cimitero, ed affisso ai rispettivi ingressi.

2. Nei giorni festivi, e nei giorni che precedono il Natale, il Capodanno e la Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane ed è assolutamente vietato derogare a tale disposizione.

3. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana o adeguato segnale acustico, rispettivamente trenta minuti e quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. Nelle giornate di intensa pioggia, il responsabile del cimitero può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

Articolo 93
Divieto d'ingresso

1. E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Articolo 94
Riti religiosi

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per collettività di defunti, officiati e/o organizzati dalla Chiesa Cattolica o dalle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a concorso di pubblico numeroso devono essere sempre autorizzate dal responsabile del Cimitero che ne fissa i percorsi e gli orari. Il responsabile del cimitero può vietare celebrazioni per ordine pubblico.

Articolo 95
Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero.

2. Per motivi di salute, in caso di handicap motorio, la Direzione può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobili, le quali devono rigorosamente seguire il percorso più breve osservando le direttive impartite dallo stesso responsabile del Cimitero.

3. Il responsabile del cimitero può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o di veicoli delle imprese addette ai lavori all'interno del Cimitero, fissandone i percorsi e gli orari di ingresso e di uscita. In tal caso le imprese devono presentare istanza di richiesta indicandone le motivazioni con gli estremi del veicolo e allegando copia dell'assicurazione RC del veicolo stesso, copia della patente di guida dell'autista e copia del versamento della relativa tariffa.

Articolo 96
Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contego chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre animali, armi da caccia, cose irriverenti, ceste o involucri, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;



- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli;
- g) scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero;
- i) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione del responsabile del cimitero, se si tratta di tomba altrui, anche senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco che determina il posto e l'ora, previo parere del Responsabile del Cimitero,;
- n) assistere alla esumazione o estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia, a meno che non siano munite di delega per iscritto della stessa;
- o) coltivare nel recinto dei campi o nelle aree di concessioni private o nelle prossimità, senza espressa autorizzazione del Sindaco; quest'ultimo peraltro potrà concedere ai privati, dietro regolare domanda, previo parere del Responsabile del Cimitero, la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nella dimensioni determinate dalla predetta concessione.

2. Tutti i divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche all'esterno del muro di cinta ed alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Articolo 97 Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile del Cimitero e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le donne congiunte possono essere indicate con i due cognomi. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
3. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come all'art.113. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta, come all'art.3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua Italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
5. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette, realizzati dal comune e dati in concessione a privati, è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte. **Con apposita determina dirigenziale, su proposta del responsabile del Cimitero, il dirigente stabilisce le dimensioni e le caratteristiche dei caratteri da utilizzare e degli accessori che possono essere applicati alla lapide.**

Articolo 98

Ricordi, fotografie, deposizione fiori e arbusti

1. Ad eccezione degli omaggi transitori, è vietato l'impiego di barattoli di recupero come portafiori. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita in ceramica o di materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, nonché coltivare fiori, arbusti e piccole siepi, purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali. Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte.
3. Allorché i fiori, le piante ornamentali, gli alberi e le siepi, siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del cimitero li farà rimuovere d'ufficio, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.
4. Il Sindaco, su proposta del responsabile del cimitero e per motivi igienici o di decoro, con propria ordinanza disciplina l'ingresso dei fiori recisi nel Cimitero.

C A P O X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Articolo 99

Responsabile del cimitero - Compiti

1. Ai cimiteri ed ai servizi funebri è preposto un Responsabile.
2. Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg.P.M. D.P.R. 285/90 e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari sia nazionali che regionali. Ha l'obbligo di far rispettare le norme regolamentari e di provvedere di conseguenza nel caso di mancato rispetto.
3. Sono compiti specifici del Responsabile: gli adempimenti di cui agli artt.52 e 53 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90; la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, nonché sulle costruzioni di opere e servizi all'interno dei Cimiteri cittadini e sui servizi di polizia mortuaria.
4. Nel mese di Gennaio e di Luglio di ciascun anno, se se ne ravvisa la necessità, il Responsabile rimetterà all'ufficio dell'Assessore competente, una nota delle riparazioni occorrenti: ai fabbricati del cimitero; ai muri di cinta; ai viali; alle piante; e a quanto occorra per la conservazione degli arnesi, ferri e attrezzi. La relazione suddetta sarà accompagnata da tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Relazionare pure sullo stato delle concessioni private, proponendo di applicare, dove occorra, quanto previsto all'art.77 e quant'altro previsto dal presente regolamento. Ogni due anni, inoltre, proporrà alla Giunta Comunale l'adeguamento delle tariffe per la



concessione dei suoli cimiteriali e per i servizi cimiteriali, definite secondo l'incremento dell'indice ISTAT.

5. Interviene, se richiesto e con voto consultivo, alla Commissione Beni Ambientale di cui all'art.112.

6. E' costituito, alle dipendenze, un ufficio presso il cimitero che assolve i compiti di cui agli artt.52 e 53 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, di cui al presente regolamento e a tutta l'attività amministrativa del cimitero e dei servizi funebri e delle concessioni di sepolture comuni e private.

7. Per le attribuzioni d'ordine amministrativo il Responsabile è coadiuvato da personale amministrativo, il quale, in particolare, attende ai compiti di cui agli artt.52 e 53 del Reg.P.M. D.P.R. 285/90, di cui al presente regolamento e a tutta l'attività amministrativa in rapporto alle norme di regolamento ed in particolare: ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso l'ufficio del cimitero, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali, predisponendone la destinazione, interro o tumulazione direttamente o deposito di osservazione; verifica della rispondenza dei documenti ricevuti con quanto stabilito o praticato dalle imprese funebri private, denunciando le eventuali violazioni; impartire di volta in volta disposizioni al personale interratori per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie delle salme, la movimentazione di feretri all'interno dei cimiteri o da un cimitero all'altro, la pulizia dei resti mortali e loro definitiva sistemazione; assicurarsi, prima che venga effettuata qualsiasi operazione cimiteriale, che sia stata pagata la relativa tariffa, se contemplata; tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 34 comma 6, del presente regolamento; assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri; assistere e sorvegliare alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale [modello predisposto, art.130) tenere aggiornata la numerazione sui ceppi dei campi comuni; verificare le scadenze delle esumazione o estumulazioni ordinarie e predisporre gli inviti per i familiari ai fini dell'esecuzione; predisporre e curare la parte burocratica per eseguire le esumazioni o le estumulazioni straordinarie; segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista igienico, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero e qualsiasi manomissione che avvenisse o che fosse avvenuta; attenersi a tutte le prescrizioni che vengono impartite dal responsabile del cimitero.

8. Per le attribuzioni d'ordine tecnico il Responsabile è coadiuvato da un assistente tecnico, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza sulle costruzioni in corso o già realizzate, sullo stato di manutenzione delle opere, sia del Comune sia dei privati appaltatori concessionari in rapporto alle norme di regolamento ed ai relativi permessi. Tale compito se compatibile con la qualifica, può essere assolto anche dallo stesso Responsabile.

9. Per le attribuzioni di polizia interna e ordine pubblico, il Responsabile è coadiuvato da un vigile urbano, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza e vigilanza generale sia all'interno che all'esterno del cimitero.

Articolo 100 **Interratori**

1. Gli interratori assolvono, su comando del responsabile o suo delegato amministrativo, ai servizi interni del cimitero e, principalmente:

- a)allo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte;
- b)alla deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;
- c)alla deposizione di salme nei rispettivi loculi per la tumulazione;
- d)alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- e) ai trasferimenti interni di salme;
- f) al trasporto della salma dalla vettura funebre al deposito o sala mortuaria o direttamente al luogo di sepoltura o tumulazione;
- g)alla raccolta di tutto il materiale derivante dalle esumazione o tumulazione ordinarie o straordinarie e il suo deposito presso un area apposita all'interno del cimitero;
- h)alla pulizia dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e la loro raccolta e sistemazione nei contenitori, per poi depositarli nei loculi o tombe o ossario comune;
- i)alla raccolta immediata con la più scrupolosa diligenza e il seppellimento senza indugio di ossa che potrebbero casualmente apparire alla superficie del cimitero;
- l)alla custodia degli attrezzi posti a servizio del cimitero, contribuendo a mantenerli sempre in piena efficienza.

2. Gli interratori assolvono ai sopra citati servizi mantenendo un comportamento dignitoso e di rispetto sia verso i defunti che verso i familiari degli stessi, indossando durante tutto il servizio appropriata divisa, inoltre dopo qualsiasi servizio effettuato dovranno ripristinare lo stato dei luoghi iniziale provvedendo: a rimuovere l'eventuale terreno o il materiale latero-cementizio di risulta trasportandolo e sistemandolo in apposita area adiacente al Cimitero Storico per lo smaltimento; a rimuovere e a riporre le lapidi sulle tombe o nelle cappelle.

3. Qualsiasi operazione svolta dall'interratore deve essere commissionata e preventivamente autorizzate dal Responsabile del Cimitero e registrata dall'ufficio cimiteri.

Articolo 101 Custode

1. Ad ogni ingresso dei Cimiteri ed in particolare nelle ore di visita, sono addetti uno o più custodi per la vigilanza, in entrata ed in uscita, dei visitatori, del personale autorizzato per lavori, dei veicoli e dei materiali, e per il controllo delle relative autorizzazioni.

2. Il custode all'ingresso principale cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, della cappella e degli stabili annessi e sorveglia i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione.

3. Inoltre sono di sussidio alle altre categorie di personale in caso di bisogno.

4. Cessato il servizio, i custodi devono riportare le chiavi dei cancelli d'ingresso all'ufficio del cimitero.

Articolo 102 Giardinieri

1. I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative. In particolare devono

mantenere costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento le strade interne dei cimiteri, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro. Svolgono inoltre le disposizioni a loro impartite dal responsabile del cimitero.

2. Le erbe tagliate vanno raccolte e deposte in apposito spazio adiacente al Cimitero Storico.

Articolo 103

Direttore tecnico dell'impresa e/o operatore funebre addetto al trasporto

1. Al Direttore tecnico e/o all'operatore funebre addetto al trasporto, dipendenti di impresa funebre privata, è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero, in particolare deve:

- a) accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione;
- b) provvedere al riconoscimento del cadavere ed assistere alla deposizione dello stesso nel feretro ed alla sua chiusura e sigillatura, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro è anche di metallo, deve assistere alla saldatura per la sigillatura, assicurandosi che sia eseguita secondo la normativa vigente;
- c) assicurarsi che sia fissata nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione del defunto ed i sigilli dell'impresa funebre di chiusura su due viti, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale;
- d) accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, all'autorizzazione al trasporto ed al verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro;
- e) assistere, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia, sale anatomiche universitarie e sale per il commiato;
- f) redigere apposito verbale di riconoscimento della salma e di sigillatura del feretro per il trasporto delle salme destinate al cimitero locale o in cimitero di altro Comune [modello predisposto, art.130].

Articolo 104

Doveri specifici del personale salariato addetto al cimitero - Personale esterno

1. Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri e cimiteriali, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in servizio deve vestire la divisa assegnata e tenerla in condizioni decorose. E' fatto assoluto divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. E' vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie. E' vietato chiedere nonché accettare mance in qualsiasi caso.

2. Il mancato rispetto di tali ultime disposizioni comporta l'obbligo immediato da parte del responsabile, pena addebito di responsabilità soggettiva, di segnalazione del dipendente alla competente commissione disciplinare.

3. Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

4. In casi eccezionali, per mancanza di personale o per insufficienza di personale esistente, dovuta ad un imprevisto sovraccarico di lavoro, se se ne ravvisa l'urgenza, il Responsabile del Cimitero può, autonomamente, richiedere l'intervento di personale di impresa privata, di cui al precedente art.34 comma 8, per lo svolgimento di tutti i servizi cimiteriali o per alcuni di essi, incluso la pulizia e la manutenzione del verde, per il tempo necessario ad eliminare le cause urgenti.

C A P O X I
LAVORI PRIVATI

Articolo 105

Autorizzazione ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri - obblighi e divieti

1. Per l'esecuzione di opere per realizzazione di nuove costruzioni, di restauri, di riparazioni o manutenzioni che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di imprese private o privati imprenditori, a loro libera scelta, che siano in possesso delle autorizzazioni richieste, sia per l'attività esercitata che per l'esecuzione del lavoro commissionato.

2. Al fine di accertare che le attività di cui al comma precedente siano espletate da personale qualificato e con specifica attitudine professionale, così come stabilito dalla L.R. Campania 12/2001 s.m.i., nessuna impresa, anche artigiana, può essere ammessa ad eseguire opere, se prima non sia stato accertato da parte del responsabile del Cimitero, che la stessa è in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori e del possesso di quanto richiesto dal successivo comma 3.

3. L'interessato, prima di effettuare qualsiasi tipo di lavoro, deve presentare al responsabile dell'ufficio cimitero la documentazione richiesta dalla legge ai fini dell'esercizio, comprovando la regolarità contributiva, assicurativa e amministrativa.

4. Esaminata la documentazione occorrente, il Responsabile del Cimitero provvederà a comunicare ai custodi il nominativo della ditta che ha accesso ai cimiteri per l'esecuzione dei lavori, con l'elenco del personale addetto, dipendente dalla ditta stessa e i tempi di esecuzione dei lavori.

5. Per rilievi di ordine tecnico o morale o di ordine pubblico e per qualsivoglia giustificato motivo, il responsabile del cimitero può disporre il divieto di ingresso nei Cimiteri delle imprese esecutrice di lavori, a tempo indeterminato o temporaneo, previa comunicazione dei rilievi, con invito a produrre giustificazione.

6. E' fatto assoluto divieto all'impresa, ai propri dipendenti o a persone a lei collegati, di:

- a) accaparrare nel Cimitero servizi direttamente o indirettamente servendosi di proprio personale o anche di persone estranee all'impresa;
- b) pubblicizzare i propri servizi all'interno del cimitero, soprattutto in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- c) sostare nel cimitero o negli uffici e nei locali dello stesso oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- d) esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio prestato;



e) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in origine agli onorari o per altro motivo privato.

7. L'impresa deve fornire informazioni chiare e complete sui propri servizi e forniture, illustrare ai committenti i diversi tipi di servizi che possono mettere a loro disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzare le scelte. La pubblicità deve essere chiara e semplice senza forme sensazionali, mendaci o indecorose.

8. E' vietato effettuare nel cimitero e al di fuori di esso, per almeno 1 Km dal muro di cinta, la pubblicità dei propri servizi e forniture che sia per l'impresa che offre lavori di costruzione e manutenzione e sia per le imprese funebri.

9. L'impresa deve effettuare la negoziazione degli affari inerenti all'espletamento dell'attività, esclusivamente nella sede dell'impresa. La contrattazione dei servizi fuori dalla sede dell'impresa è rigorosamente vietata soprattutto all'interno del cimitero e al suo esterno.

10. E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa e corrispondere mance e compensi a terzi, affinché acquisiscano servizi all'impresa.

11. L'impresa dovrà evitare di corrispondere mance o ricompense al fine di acquisire incarichi per lo svolgimento di servizi.

Articolo 106

Limiti di attività - Personale delle imprese

1. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché, le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

2. Le imprese incaricate ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri sono tenute a notificare, preventivamente, al responsabile del Cimitero, i nominativi delle persone addette ai lavori, le quali dovranno essere munite di apposito contrassegno, rilasciato dall'ufficio del responsabile stesso del Cimitero, comprovando per ciascuno di essi l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative ed il rispetto del contratto collettivo dei lavoratori della categoria.

3. Le imprese sono responsabili dell'operato dei propri dipendenti e pertanto ne rispondono direttamente.

Articolo 107

Permesso di costruzione

1. Non può essere eseguita alcuna opera privata di nuove costruzioni, ristrutturazione, restauri, manutenzioni o modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo, presentato con le modalità di cui all'art. 112, ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e l'orario. Inoltre sono indicati i dati dell'impresa esecutrice ed i nominativi del personale utilizzato per la realizzazione dell'opera.



Articolo 108
Responsabilità - Deposito cauzionale

1. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.
2. Il rimborso del deposito cauzionale di cui all'art.66 comma 5, effettuato da parte del concessionario, è fatto a collaudo delle opere.

Articolo 109
Recinzione aree - Materiali di scavo


1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte lo spazio assegnato.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del Cimitero, che la rilascia là dove sia possibile.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta smaltiti dall'impresa esecutrice dei lavori nel rispetto della normativa vigente, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti dal responsabile del cimitero, evitando di spargere materiale o d'imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero e nell'area attigua ad esso; in ogni caso l'impresa deve immediatamente ripristinare quanto danneggiato.

Articolo 110
Introduzione e deposito di materiale

1. La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dall'art.95; la sosta deve essere eseguita per tempi limitati e indispensabili a depositare il materiale da utilizzare o a caricare il materiale di risulta o già utilizzato.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato. E' assolutamente vietato impastare malte, cemento, calce o altro materiale da utilizzare per l'esecuzione delle opere, nel luogo della concessione e in tutto il cimitero.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio, il responsabile del cimitero può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni antecedenti i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.

Articolo 111
Orario di lavoro - Sospensione dei lavori

1. Le imprese possono eseguire i lavori all'interno del Cimitero negli orari stabiliti dal responsabile del cimitero e comunque in via generale dal lunedì al venerdì e dalle ore 7,30 alle ore 12,30 ed è vietato lavorare in orari diversi o quando il cimitero è chiuso.



2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche eccezionali, riconosciute ed autorizzate dal responsabile del cimitero.

3. E' vietato lavorare nei giorni dal 22 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, nella settimana prima della Pasqua, una settimana prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo.

4. E' vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali nei periodi di cui ai commi 1, 2 e 3. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiale, allo smontaggio di armature o ponti, salva diversa autorizzazione del responsabile del Cimitero.

Articolo 112

Progetti di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di sepolture di famiglia e per collettività

1. i progetti di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di sepolture private devono ottemperare a quanto disposto: dalle disposizioni contenute nel Reg.P.M. D.P.R. 285/90; dal presente Regolamento; dal punto 13 della Circolare del Ministero della Salute n.24 del 24/06/1993; dalle norme per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008) e s.m.e i.; dalle L.R. 7 gennaio 1983, n.9 e s.m.e i..

2. i progetti, ai fini dell'esame igienico - sanitario, devono essere sottoposti all'esame e al parere del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio.

3. i progetti devono essere presentati con a corredo tutta la documentazione prevista dalla citata normativa e per poter effettuare il percorso autorizzativo di cui al D. Lgs 42/2004 dando atto che il cimitero "vecchio" è sottoposto a vincolo storico, nonché paesaggistico. Il cimitero "nuovo" è soggetto al solo vincolo paesaggistico.

4. per la definizione della tipologia di intervento da eseguire si fa riferimento al D.P.R. 380/2001 e regolamenti comunali vigenti.

Il permesso di costruire viene rilasciato dal dirigente del Settore presso cui è incardinata l'attività cimiteriale, su proposta del responsabile del cimitero che provvede alla istruttoria della pratica ed ad acquisire tutti i pareri ed autorizzazioni endoprocedimentali necessarie.

Articolo 113

Opere su sepolture ordinarie individuali

1. E' data facoltà agli aventi diritto di richiedere la collocazione sulla sepoltura ordinaria di un manufatto in marmo o di materiale autorizzato, così come previsto dall'art.41, comma 4, presentando preventivamente al responsabile del cimitero il disegno di quello che si andrà a realizzare. Il responsabile del cimitero autorizza la collocazione del manufatto previa la verifica dei requisiti dell'impresa e del versamento della relativa tariffa. Il manufatto che si può collocare sulla sepoltura da inumazione ordinaria deve essere di dimensioni e di caratteristiche ed accessori approvati con determina del dirigente del settore sentito il responsabile del cimitero.



Articolo 114

Vigilanza - Collaudo di conformità

1. Il responsabile del Cimitero controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Dirigente di Settore.
2. Le opere per sepolture private sia singole che di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate per la conformità dal dirigente del Settore presso cui è incardinato il cimitero, o suo delegato, e dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, ogn'uno per le proprie competenze, assistiti dal Responsabile del Cimitero.
3. Il Dirigente di Settore, in esito al collaudo di conformità, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.
4. Risultato favorevole il collaudo di conformità, si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli artt.66 comma 5 e 108 e si autorizza il seppellimento.

Articolo 115

Ornamentazione sepolture

1. I privati possono fare eseguire da personale di loro fiducia, di cui al comma 2 dell'art.105, i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

Articolo 116

Sospensione - Revoca

1. In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 126 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Dirigente del Settore interessato, su proposta del responsabile del cimitero, provvederà con apposita determina, a sospendere l'impresa dall'esercizio delle sue incombenze all'interno del Cimitero, per un periodo da 15 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.


C A P O X I I

ATTIVITA' FUNEBRE - IMPRESE FUNEBRI

Articolo 117

Attività funebre

1. L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati, di seguito indicati:
 - a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
 - b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
 - d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
 - e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento sia prima che dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
 - f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;
 - g) ogni altra attività o servizio consentito dalla legge.



La modifica della legislazione in materia, implicante il divieto di specifiche attività, così come legittimante attività ulteriori, sarà direttamente applicata a prescindere dall'elencazione di cui al presente comma.

2. E' vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativo rilasciato a norma di legge.

3. Le imprese funebri, sia private che pubbliche, sono quelle imprese che svolgono l'attività funebre e di trasporto funebre e devono garantire servizi decorosi ed applicare prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate. Devono inoltre essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dai successivi articoli.

4. Fermo restando l'obbligo di acquisire ogni titolo abilitante, silente o espresso, previsto dalla legge, l'attività funebre è liberamente esercitata, senza limitazioni territoriali, con massima discrezione dell'utenza cimiteriale di optare per una qualsiasi delle imprese di settore.

Articolo 118

Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, durata e modalità.

1. L'impresa per poter effettuare un trasporto funebre deve dimostrare di essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre rilasciata secondo la normativa locale, nazionale e regionale; per i titoli a rilasciarsi dal comune di Castellammare di Stabia e per ricevere tale titolo deve dimostrare di possedere, in via continuativa e funzionale, i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, in particolare deve:

- a) Possedere S.C.I.A. per l'esercizio di attività di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre di cui al punto c);
- b) Possedere autorizzazione all'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 T.U.L.P.S., per il disbrigo delle pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre di cui al punto c);
- c) Avere disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo nel territorio comunale di Castellammare di Stabia, detenuti in proprietà o in locazione con contratto di lunga durata e regolarmente registrato, di locali di accoglimento dei clienti, di superficie non inferiore a 60 mq, di cui 30 mq per l'area destinata al pubblico, e 30 mq per l'area destinata ad esposizione dei cofani, dotazione di servizi di telecomunicazione (telefono, fax ed eventuale altra strumentazione), presenza di servizi igienici distinti per il personale e per il pubblico, eventuali altri locali di servizio o strumentali all'attività;
- d) Avere disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo di rimessa situata nel territorio Comunale di Castellammare di Stabia, detenuta in proprietà o in locazione con contratto di lunga durata regolarmente registrato, per il ricovero dei carri funebri utilizzati dall'impresa, avente i requisiti di idoneità sanitaria e l'autorizzazione di cui al successivo articolo 41, di superficie minima di 250 mq., sufficiente ad ospitare oltre che i carri funebri ed i mezzi dell'impresa, di cui al comma g), anche eventuali carri funebri di passaggio che sostano nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia;
- e) Avere carri funebri detenuti in proprietà o in leasing, muniti di assicurazione R.C. auto, di revisione e di idoneità sanitaria verificate annualmente;
- f) Avere un responsabile direttore tecnico per la sede ed uno per ogni filiale, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Il direttore tecnico può essere il titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitali, il

dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, negli altri casi;

- g) Avere minimo quattro operatori funebri addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Gli operatori funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno;
- h) Avere adempiuto a quanto stabilito dalla normativa vigente sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgv. 81/08;
- i) Essere iscritta all'INPS e all'INAIL per i dipendenti;
- j) Essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali;
- k) Non aver ricevuto la sanzione di sospensione definitiva dell'attività funebre.

Ogni requisito ulteriormente previsto in possesso dalla Legge o, al contrario, non più richiesto, vede automaticamente adeguato in conformità il presente regolamento.

2. La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre, di cui al comma precedente, varia in aumento in relazione al numero dei servizi eseguiti. Inoltre, nel comune di Castellammare di Stabia, il direttore tecnico non può svolgere attività di operatore funebre addetto al trasporto durante lo svolgimento del servizio funebre e né può farlo al fine del raggiungimento dei requisiti minimi del personale per ottenere il rilascio del titolo abilitativo.

Articolo 119

Rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre

1. La richiesta del rilascio del titolo abilitativo per svolgere l'attività nella sede o per la filiale [modello predisposto, art.130] deve essere sottoscritta o dal titolare o dal legale rappresentante e deve essere inoltrata all'ufficio comunale S.U.A.P., allegando tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2, in particolare:

- a) Copia della SCIA per svolgere l'esercizio commerciale di vendita di casse e articoli funebri e copia dell'autorizzazione all'esercizio di disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona di cui all'art. 115 T.U.L.P.S.;
- b) Copia del titolo di proprietà o di contratto di locazione regolarmente registrato, attestante il possesso del locale in cui si svolge l'attività funebre e dell'autorimessa in cui si custodiscono i carri funebri di cui al precedente art.32, con copia dell'autorizzazione sanitaria e dell'autorizzazione amministrativa per l'autorimessa, rilasciata dal Comune di Castellammare di Stabia;
- c) Copia dei libretti dei carri funebri utilizzati per l'esercizio con la copia dei rispettivi libretti sanitari e delle polizze RC;
- d) Copia delle buste paga dei dipendenti e dei modelli UNILAV, da dove si evince la data di assunzione, il tipo di contratto di lavoro e la qualifica e copia dei rispettivi attestati di formazione di tutto il personale utilizzato per svolgere l'attività, rilasciati da Ente regionale convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro;
- e) Copia di tutta la documentazione attestante il rispetto del D.Lgv. 81/08, quale: la nomina del medico competente, l'idoneità dei luoghi di lavoro, l'idoneità per ogni dipendente, il documento di valutazione del rischio ecc.
- f) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziale e fiscale;
- g) Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai comma 3, art.3, all'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

h) Atto notorio con il quale il responsabile dell'impresa dichiara che la propria impresa ed il suo direttore tecnico non hanno ricevuto sanzioni che hanno disposto la sospensione dell'attività.

2. A seguito di istruttoria tendente a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, l'ufficio S.U.A.P. provvederà a rilasciare apposito titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, sul quale sono elencati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa funebre autorizzata, in particolare l'elenco nominativo del personale utilizzato e l'elenco dei mezzi utilizzati per svolgere l'attività [modello predisposto, art.130].

3. Ogni eventuale diniego di rilascio del titolo abilitativo dovrà essere adeguatamente motivato dall'ufficio comunale preposto. Il responsabile del servizio comunale, nei casi di domande incomplete potrà richiedere per iscritto all'impresa funebre interessata la regolarizzazione entro il termine di 30 giorni, trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione non sarà rilasciata e la pratica sarà archiviata senza alcuna riserva.

4. Ai sensi del comma 2, dell'art. 9, L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, il comune, tramite l'ufficio S.U.A.P., annualmente, verifica la permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, anche per il direttore tecnico dell'impresa e verifica, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Per tanto il titolo abilitativo rilasciato dal Comune ad ogni singola impresa, ha la durata annuale a decorrere dalla data del rilascio, ed è rinnovabile a presentazione di nuova istanza con allegata la documentazione attestante la persistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 118, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza. Il titolo abilitativo si intende, comunque, cessato alla scadenza annuale senza formalità di alcuna disdetta se non viene fatta la richiesta di rinnovo. L'ufficio S.U.A.P. provvederà, entro la scadenza del titolo abilitativo, ad effettuare il rinnovo in modo che l'impresa possa continuare ad esercitare l'attività senza alcuna interruzione.


5. Il Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013. L'impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di:

a) titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre rilasciato per la sede dell'impresa, ai sensi della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013;

a) un direttore tecnico responsabile, titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitali, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, negli altri casi, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963, comunque diverso dal direttore tecnico responsabile utilizzato per la sede o per altre filiali;

b) due operatori funebre addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, comunque diversi dagli operatori funebri utilizzati per la sede o per altre filiali;

c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia, detenuti in via funzionale e continuativa ed in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 118, comma 1, lettera c).



6. Il titolo abilitativo di filiale di cui al precedente comma 5 sarà rilasciato dall'ufficio comunale S.U.A.P. seguendo le stesse modalità per la sede di cui ai precedenti comma 1, 2, 3 e 4.

7. L'impresa che già è in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre rilasciato dal comune di Castellammare di Stabia o da altro Comune, non può svolgere in un negozio aperto al pubblico la sola attività di commercio di vendita di casse funebri e di articoli funebri e/o di disbrigo pratiche relative al decesso di persona, poiché trattasi di filiale e quindi deve essere in possesso, per svolgere l'attività in tale sede, del titolo abilitativo di cui ai precedenti commi 5 e 6.

8. I soggetti che non sono in possesso dello specifico titolo abilitativo di cui all'art. 119, non possono svolgere l'attività funebre e di trasporto funebre. Tali soggetti non possono in alcun modo svolgere alcuna attività funebre e non possono pubblicizzare all'esterno del proprio esercizio o anche semplicemente pubblicizzare lo svolgimento di onoranze funebri, pompe funebri, agenzia funebre, trasporti funebri ecc. poiché trattasi di attività che possono svolgere solo chi è in possesso del richiamato titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre di cui al comma 2 o 5.

9. Una volta istituito il registro regionale delle imprese e dei soggetti esercitanti l'attività funebre e cimiteriale della Regione Campania, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, l'impresa, per continuare ad esercitare l'attività funebre, dovrà iscriversi a tale registro e comunicarne l'iscrizione all'ufficio S.U.A.P.


10. Sono fatti salvi i requisiti che potranno essere stabiliti dalla Regione Campania, per la modifica delle presenti norme regolamentari, venendo esse a trovare diretta applicazione e importando, se del caso, abrogazione implicita delle presenti norme regolamentari contrastanti.

Articolo 120

Condizioni ostative al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre e di trasporto funebre

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre di cui al precedente art. 119, le seguenti situazioni, se gravanti sia sul titolare, sul legale rappresentante e sia sul direttore tecnico dell'impresa:

- a) sentenza penale definitiva di condanna per reati non colposi, a pena detentiva superiore ai due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dall'interdizione dagli uffici direttivi dell'impresa, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16/03/1942, N. 267;
- c) misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, N. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988 N. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- d) misure di sicurezza di cui all'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;



- e) misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 31 marzo 1965, N. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513bis del codice penale;
- g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- h) interdizione di cui all'art. 32 bis del codice penale;
- i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Articolo 121

Incarico ad eseguire il servizio funebre - responsabilità dell'impresa

1. La scelta dell'impresa da parte dei cittadini è libera ed è comunicata direttamente alla sede della stessa impresa, la quale può espletare a richiesta del cittadino le incombenze necessarie alla fornitura del servizio funebre e del relativo trasporto, anche all'allestimento delle camere ardenti, alla stampa di manifesti di lutto, alla fornitura di fiori, purché munite delle prescritte autorizzazioni.

2. La negoziazione degli affari inerenti all'espletamento dell'attività di impresa funebre, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori della sede dell'impresa, solo se il committente lo richiama espressamente, in comunque i casi, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe standardizzate di cui all'art.123, nonché formulario tariffario delle prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa. E' comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.

3. È assolutamente vietato alle imprese funebri sostare nei pressi di ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, nosocomi, cliniche geriatriche, abitazione di morienti, ecc.. per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. Negli ospedali, case di cura o di riposo e nelle cliniche é ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico in precedenza acquisito nei modi stabiliti dal comma precedente.

4. L'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico, a tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ad altri servizi successivamente richiesti. Solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.

5. Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi forniti, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre prezzi relativi senza influenzarne le scelte, anche in relazione al disbrigo delle pratiche amministrative relativo al decesso. Il rilascio delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste in materia.

6. Oltre alle prescrizioni del presente regolamento l'impresa funebre autorizzata è soggetta alle prescrizioni previste dal Regolamento di Polizia

Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, dalle norme Regionali, nonché a tutte le disposizioni igienico sanitarie concernenti il trasporto funebre. Si ritengono, infine, qui richiamate per la loro esatta osservanza tutte le norme e disposizioni generali e speciali emanate e emananti riguardanti l'uso e la circolazione dei veicoli.

Art. 122
Pubblicità delle Imprese

1. Le imprese funebri autorizzate ad esercitare l'attività funebre e di trasporto funebre, possono esporre la pubblicità della propria attività solo ed esclusivamente nei locali in cui si esercita l'attività. Possono esporre il proprio logo sugli autoveicoli utilizzati per svolgere il trasporto funebre e sugli stampati murali di lutto. Non sono ammessi altri tipi di pubblicità per le vie cittadine relativa all'attività funebre sia su manifesti murali che su impianti fissi ad eccezione di quella stabilita al comma 3.

2. La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose e inoltre vietata la pubblicità dell'attività funebre, di trasporto funebre, di onoranze funebri o diversamente denominata, ai soggetti che non sono autorizzati a svolgere l'esercizio dell'attività funebre e, comune, all'interno del cimitero comunale.

3. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre possono stipulare apposita convenzione con il Comune di Castellammare di Stabia per assumersi l'onere di eseguire su aiuole antistanti il cimitero locale i lavori di manutenzione necessari per garantire il decoro e l'estetica del verde pubblico. In deroga alle limitazioni previste dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), la predetta convenzione può consentire l'installazione di cartelli aventi determinate dimensioni e caratteristiche estetiche e recanti il nome dello "sponsor" del verde pubblico. Il mezzo pubblicitario installato deve comunque avere caratteristiche idonee a non ostacolare la visibilità dei segnali stradali e a non arrecare intralcio o disturbo visivo ai conducenti dei veicoli e comunque non deve superare la misura di mezzo metro quadrato. In queste situazioni la convenzione sottoscritta con il Comune sostituisce il provvedimento autorizzatorio/concessorio necessario per installare impianti pubblicitari, nonché la dichiarazione ai fini dell'imposta sulla pubblicità di cui all'art. 8 del d.lgs. 507/93. Copia della convenzione dovrà, pertanto, essere trasmessa dal competente Ufficio Tecnico al Settore Entrate Tributarie.

4. La convenzione di cui al comma 3 viene stipulata con il dirigente del settore competente a seguito di evidenza pubblica. Di eventuale domanda volontariamente pervenuta, si dà pubblicità a fini comparativi, con predeterminazione dei criteri di valutazione. La durata della convenzione non deve essere superiore a cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza seguendo lo stesso iter.

Art.123
Tariffe dei Servizi Funebri Standardizzati

1. Il servizio di trasporto funebre fornito dall'impresa autorizzata, di cui all'art.118, comprende: l'utilizzo di un autofunebre con minimo quattro operatori funebri addetti al trasporto; la composizione e deposizione della salma dal luogo del decesso nella cassa funebre; il carico della cassa funebre con salma già incassata e chiusa, sull'autofunebre di trasporto scelto; il

trasporto dall'abitazione del defunto con sosta in chiesa o in luogo della commemorazione; lo scarico e successivo ricarico del feretro sull'autofunebre nei luoghi di esequie o di riti e fino al cimitero.

2. I servizi di onoranze funebri si distinguono in:

- a) funerali con prestazioni standardizzate;
- b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente;
- c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b).

3. Per i funerali con prestazioni standardizzate, l'impresa funebre deve determinare un prezzo da pubblicizzare all'interno dei locali in cui si svolge l'attività.

4. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si farà conto di un servizio completo di autofunebre, cassa funebre, personale necroforo e competenze per il disbrigo delle pratiche relative al trasporto ed al seppellimento, per le seguenti tipologie:

- a) funerale di tipo economico da inumazione eseguito con auto funebre di tipo semplice, con cofano economico in pino o altro legno similare, prestazione di personale necroforo per la composizione della salma e movimentazione del feretro, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche;
- b) funerale di tipo economico da tumulazione eseguito con auto funebre di tipo semplice, con cofano economico in pino o altro legno similare, con all'interno cassa di zinco con valvola pressurizzatrice, prestazione di personale necroforo per la composizione della salma e movimentazione del feretro, e prestazione di stagnino per la sigillatura del cofano di metallo, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche;
- c) funerale di tipo medio da tumulazione con auto funebre di tipo medio, con cofano di tipo medio in legno di tipo noce o similare, con all'interno cassa di zinco con valvola pressurizzatrice, prestazione di personale necroforo per la composizione della salma e movimentazione del feretro, e prestazione di stagnino per la sigillatura del cofano di metallo, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche;

5. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a, b e c del comma precedente, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela. Tale listino dei prezzi dei servizi standardizzati deve essere inviato all'Ufficio S.U.A.P. e all'ufficio del Cimitero di polizia mortuaria, nonché alla Consulta Regionale delle attività funebri e cimiteriali della Regione Campania, a cura dell'impresa interessata.

6. I servizi funebri con carro funebre e cassa funebre diversa dal comma 4, su richiesta dei familiari del defunto, saranno a libera trattazione, così come i trasporti di feti, prodotti abortivi, nonché nel caso di trasporto di pezzi anatomici.

7. Le tariffe dei servizi funebri standardizzati potranno essere aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT. Le imprese provvederanno in breve tempo ad aggiornare i relativi listini prezzi, comunicando le variazioni al Comune ed alla Consulta regionale come stabilito al comma 5.

Art. 124

Personale Addetto al Servizio

1. Le imprese devono mettere a disposizione il personale operatore funebre addetto al trasporto, che dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, il quale dovrà provvedere a comporre la salma nella bara, prelevare il feretro, depositarlo, scaricarlo presso il cimitero per consegnarlo al personale addetto alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione.
2. Il personale dipendente delle imprese funebri, nell'esercizio delle loro funzioni, deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera, indossando decorose e appropriate divise da sostituirsi periodicamente.
3. Le imprese funebri autorizzate anticipano direttamente tutti i costi del servizio di trasporto ed assumono ogni responsabilità nei confronti di terzi del comportamento del proprio personale, derivante da qualsiasi atto o fatto inerente allo svolgimento del servizio. Il direttore tecnico dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio o l'operatore funebre addetto al trasporto, assumono la responsabilità del trasporto funebre e sono equiparati ad incaricati di pubblico servizio e devono munirsi della documentazione prescritta dal presente regolamento per il trasporto funebre della salma.
4. Le imprese funebri autorizzate sono tenute ad osservare, per tutto il personale, le norme derivanti da leggi, regolamenti, decreti e si obbligano ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori per i dipendenti delle imprese del settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro.

Art. 125

Divieti e obblighi

1. E' vietato alle imprese funebri:
 - a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
 - b) l'esercizio di attività cimiteriali, quali interri, esumazioni, estumulazioni ecc.;
 - c) l'esercizio di arredo lapideo svolto all'interno dei cimiteri;
 - d) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;
 - e) sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e le abitazioni di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal presente regolamento;
 - f) di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali;
 - g) di utilizzare personale sprovvisto della qualifica professionale prevista nell'articolo 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013;
 - h) di utilizzare personale non dipendente dell'impresa funebre;
 - i) di utilizzare personale, che nell'esercizio delle loro funzioni, non presenti un aspetto decoroso e sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personali e dell'ambiente in cui opera;
 - l) chiedere mance;
 - m) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;

n) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
o) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
p) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in origine agli onorari o per altro motivo privato;
q) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.
r) procacciare o fare opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di attività funebre, avvalendosi anche di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri in qualsiasi luogo.

2. E' vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di accettare o cedere lo svolgimento di uno o più servizi funebri da/a ditta non autorizzata all'esercizio, anche se parziale o temporaneamente. In caso di difetto il Comune procederà all'immediata revoca dell'autorizzazione, seguendo quanto stabilito dall'art.8 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, fatta ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune o di terzi interessati.

3. L'impresa funebre deve:

a) fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare ai committenti diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzare le scelte. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente;
b) fare, nel caso lo ritenga opportuno, la pubblicità sui servizi che è in grado di offrire in maniera chiara e semplice senza forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.

4. Ai sensi dell'art. 6, allegato A, L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, solo il direttore tecnico dell'impresa funebre può trattare con gli interessati la committenza dei servizi funebri. Nell'esecuzione dei servizi funebri e di onoranza e trasporto funebre è fatto divieto di utilizzare personale che non sia dipendente dell'impresa funebre o che sia sprovvisto della qualifica professionale prevista dall'articolo 7 della richiamata L.R.

5. In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante può continuare a svolgere l'attività a condizione che entro tre mesi, dovrà già essere in possesso del nuovo titolo abilitativo all'esercizio rilasciato a proprio nome, di cui all'art.118 e 119 del presente Regolamento.

Art. 126

Sanzioni - Sospensione Temporanea o Revoca dell'Autorizzazione

1. Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
a) viola le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 3 bis e 3 ter, e dall'articolo 8 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013;
b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;
d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-

assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;

e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;

f) non osserva o viola le disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria e delle norme in materia.

2. Quando si verifica l'illecito, l'ufficio comunale che né è venuto a conoscenza lo comunica al comando di Polizia Locale che provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto nell'articolo 7 della richiamata L.R., l'atto di sospensione o di revoca. Il responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.

3. La sospensione temporanea prevista nel comma 1, ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.

4. E' interdetta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:

a) non osserva le prescrizioni previste nell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a), b), c) dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013 e le disposizioni indicate nell'articolo 7, comma 3 ter della richiamata L.R.;

b) non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;

c) non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al precedente art. 36;

d) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. La Polizia Municipale provvederà a verificare l'inosservanza delle disposizioni normative, emettendo le sanzioni relative e comunicando all'ufficio S.U.A.P., le eventuali sospensioni temporanee o definitive. L'ufficio S.U.A.P. che ha rilasciato il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività funebre, provvederà a sospendere il titolo abilitativo temporaneamente o definitivamente, comunicando al Registro Regionale di cui all'art. 7 della richiamata L.R., il provvedimento emesso.

6. In tutti i casi di sospensione o di revoca sopra previsti, il provvedimento dovrà essere notificato, a cura del responsabile dell'ufficio S.U.A.P., con lettera raccomandata A.R. all'impresa interessata ed all'ufficio del Registro Regionale di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

7. La sospensione temporanea comporta il divieto di esercitare l'attività da parte dell'impresa interessata per il periodo di sospensione, passato tale periodo l'impresa può riprendere ad esercitare l'attività utilizzando il titolo abilitativo già in suo possesso. La revoca definitiva comporta la revoca del titolo abilitativo che non potrà più essere utilizzato dall'impresa.

Articolo 127

Vendita di articoli funebri e attività di disbrigo pratiche

1. L'attività di vendita di casse funebri e articoli funebri e l'attività di disbrigo pratiche relative al decesso di persona non possono essere esercitate disgiuntamente dall'attività funebre che è regolata dall'art. 119 del presente regolamento e dalla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

2. L'autorizzazione di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., abilita l'impresa a svolgere la sola attività di disbrigo pratiche amministrative relative al decesso di persona e non per fare intermediazione di servizi che sono propri dell'attività funebre anche se diversamente denominati come onoranze funebri, pompe funebri, servizi funebri, trasporti funebri ecc., poiché per svolgere tali attività, l'impresa deve essere in possesso del richiesto titolo abilitativo di cui all'art. 119. E' vietato inoltre ingenerare confusione con le imprese svolgenti attività funebre, specie quando l'attività consentita non sia chiaramente specificata nelle insegne e negli avvisi pubblicitari.

3. L'impresa che procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di attività funebre, come nel caso che riceve l'incarico dalla famiglia, senza essere in possesso del titolo abilitativo, anche facendo svolgere l'attività funebre ad altra impresa autorizzata, è punita con le sanzioni stabilite dal comma 2 dell'art. 8 bis della richiamata Legge Regionale 12/2001 s.m.i., inoltre è punita con la stessa sanzione l'impresa che fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli come nel caso in cui viene pubblicizzato lo svolgimento dell'attività funebre senza essere in possesso del titolo abilitativo.

4. L'ufficio comunale deputato al rilascio della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., deve attentamente valutare, prima di procedere al rilascio della stessa, le locali necessità del settore al fine di contenere l'attività in parola nei limiti ritenuti essenziali nel pubblico interesse, così come disposto dal Ministero degli Interni con circolare n.106033/12015.C.(15) del 13/11/1978.

5. Le casse funebri e gli articoli funebri connessi al funerale sono venduti e utilizzati solo da impresa che svolge l'attività funebre, poiché solo tale impresa, in possesso del titolo abilitativo, può mettere la salma nella bara, riconoscerla, sigillare il feretro e trasportarlo nelle varie fasi del funerale fino al definitivo luogo di sepoltura, redigendo apposito verbale di sigillatura così come disposto dalla richiamata legge regionale.

C A P O X I I I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 128

Decesso su navi

1. A tutti gli effetti dell'articolo 79 comma 3 del D.P.R. 3/11/2000, n.396, del Reg.P.M. D.P.R. 285/90 e del presente Regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale o estera e che siano attraccate in rada o ormeggiate nelle acque adiacenti al porto, o che si verifichi durante la navigazione ed il luogo di primo approdo è il porto di Castellammare di Stabia, è considerato come avvenuto in Castellammare di Stabia.

2. In caso di naufragio della nave, ovunque avvenga, ed i relativi processi verbali di scomparsa sono formati sul territorio di Castellammare di Stabia, il decesso è da considerarsi come avvenuto in Castellammare di Stabia.

Articolo 129

Avvisi murali di lutto - Locandine per gli avvisi murali di lutto

1. Sono denominati avvisi murali di lutto, tutti i manifesti che sono affissi negli appositi spazi murali lungo le strade cittadine e che riportano l'annuncio

di un lutto o la partecipazione ad un lutto o lo svolgimento di una cerimonia a ricordo di un lutto o un ringraziamento per la partecipazione ad un lutto.

2. E' vietato affiggere gli avvisi murali di lutto al di fuori degli appositi spazi.

3. Per mantenere il decoro urbano le imprese interessate devono utilizzare manifesti di piccole dimensioni le cui misure non devono essere superiori a 0,55 metri in larghezza e 0,33 metri in altezza.

4. Le imprese autorizzate all'esercizio dei trasporti funebri, di cui all'articolo 118, su autorizzazione del sindaco, sentito l'ufficio tecnico competente, possono installare a proprie spese un adeguato numero di locandine nelle varie strade cittadine.

5. Le locandine di cui al comma precedente devono essere utilizzate esclusivamente per le affissioni degli avvisi murali di lutto, a cura dell'impresa funebre richiedente e proprietaria.

6. La richiesta di installazione di locandine dovrà essere fatta su carta legale indirizzata al Sindaco, allegandoci: il disegno del modello della locandina con le relative caratteristiche; la piantina della città in scala adeguata, con le indicazioni dei luoghi di installazione; foto del luogo di ogni installazione.

7. L'impresa funebre autorizzata all'installazione delle locandine, resterà unica proprietaria e responsabile sia dell'installazione che della relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Inoltre dovrà dimostrare di aver stipulato contratto assicurativo di responsabilità civile verso terzi per la copertura di eventuali danni causati dalle locandine installate.

8. Il Sindaco non rilascia l'autorizzazione, di cui al comma 4, se il numero di locandine esistenti è sufficiente. In questo caso le imprese funebri, che hanno necessità di affiggere gli avvisi murali di lutto, devono rivolgersi, per l'utilizzo delle locandine comunali, all'ufficio affissione del Comune pagando allo stesso i relativi oneri oppure per l'utilizzo delle locandine private direttamente all'impresa proprietaria, pagando alla stessa i relativi oneri.

9. L'affissione dei manifesti degli avvisi murali di lutto verrà eseguita, anche se urgente, secondo la disponibilità del personale incaricato e degli spazi da utilizzare a seguito del pagamento degli oneri di cui al precedente comma 8.

Articolo 130 Modulistica

1. Il Responsabile del Cimitero, entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, sentiti il responsabile dell'Ufficio Comunale di Igiene e Sanità, il responsabile dell'Ufficio Stato Civile, il coordinatore sanitario o suo incaricato ed il rappresentante di categoria delle imprese svolgenti l'attività funebre, più rappresentativa a livello nazionale, predisporrà apposito modulario, da approvare con determina del dirigente del settore, nel quale sarà riportata tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento e quella attinente alla materia funebre e cimiteriale.

2. I modelli approvati nel modulario dovranno essere utilizzati dagli interessati, nonché dalle imprese funebri e cimiteriali e dagli uffici e/o Enti preposti al fine di espletare, in maniera uniforme, tutte le incombenze burocratiche richiamate nel presente regolamento e quelle attinenti alla materia funebre e cimiteriale.



3. I moduli dovranno essere predisposti in maniera da facilitarne al massimo la compilazione.

4. Ogni qualvolta si ravvisa la necessità di modificare il modulario di cui al comma 1 o parte di esso, il responsabile del cimitero provvederà alla modifica con le stesse modalità del richiamato comma 1.

Articolo 131

Vetture per l'accompagnamento dei familiari al seguito del corteo funebre e per il trasporto delle decorazioni floreali

1. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre e di trasporto funebre, di cui all'articolo 118, possono fornire il servizio di autovettura con conducente per accompagnare i familiari del defunto al seguito del corteo funebre.

2. Il servizio di cui al comma precedente deve essere fornito esclusivamente per accompagnare i familiari del defunto al seguito del corteo funebre, fino al cimitero e poi dal cimitero alle proprie residenze. La capienza di ogni autovettura da utilizzare non deve essere inferiore a nove persone compreso il conducente. Tali autovetture devono rispettare i requisiti richiesti dal Codice della Strada.

3. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre e di trasporto funebre, di cui all'art. 118, possono fornire il servizio di autovettura speciale per il trasporto delle composizioni floreali al seguito del corteo funebre. Tali autovetture devono rispettare i requisiti richiesti dal Codice della Strada.

4. Le imprese che intendono fornire il servizio di cui al comma 1 e/o al comma 3, devono essere in possesso, in via funzionale e continuativa ed esclusiva, dei mezzi da utilizzare e devono comunicare al Comune le caratteristiche ed i dati degli stessi mezzi, inserendoli nella richiesta per ottenere il titolo abilitativo di cui al comma 1 dell'art. 119. Il comune provvederà a riportare i dati delle vetture utilizzate nel titolo abilitativo di cui al comma 2 del richiamato art. 118.

Articolo 132

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, la violazione delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

2. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento spettano al Comune che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, per gli aspetti amministrativi e di svolgimento dei servizi si avvale dell'ufficio cimitero di polizia mortuaria, dell'ufficio di stato civile, dell'ufficio di igiene e sanità del comune, dell'ufficio S.U.A.P. e della Polizia Locale, a quest'ultima spetta provvedere all'emissione delle sanzioni e l'emissione di dei provvedimenti di sospensione temporanea o definitiva dell'attività funebre.



3. Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica all'ufficio S.U.A.P. locale o se è il caso, al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre e al responsabile del registro regionale, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, l'atto di sospensione o di revoca dell'attività funebre.

4. Se all'impresa, che è in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre nel Comune di Castellammare di Stabia, viene comminata una sanzione con sospensione o revoca dell'attività da altro Comune, l'ufficio S.U.A.P. del Comune di Castellammare di Stabia provvederà a sospendere o revocare il titolo abilitativo adeguandosi a quanto disposto nel provvedimento sanzionatorio e provvederà a comunicarlo al responsabile del registro regionale previsto nell'articolo 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

5. L'atto di sospensione temporanea dell'attività, di cui al comma 4, viene revocato alla scadenza su istanza dell'impresa interessata e l'ufficio S.U.A.P. interessato emetterà apposito provvedimento che rilascerà all'impresa interessata inviandone copia al responsabile del registro regionale previsto nell'articolo 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni stabilite all'articolo 8 bis della L.R. 12/2001 s.m.i., sono destinate alla cura delle aiuole, alla pulizia e ad alcune opere di piccola manutenzione ordinaria, alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza dei cimiteri comunali, così come disposto dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Articolo 133

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, della Legge Regione Campania 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013 e dalle altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria sia nazionali che regionali.

3. Comunque sono fatte salve le disposizioni di nuove norme, sia nazionali che regionali, che potranno essere approvate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, venendo esse a trovare diretta applicazione e importando, se del caso, abrogazione implicita delle presenti norme regolamentari in contrasto con esse.

Articolo 134

Abrogazione precedente disposizioni

1. Il presente Regolamento regola l'intera materia funebre e cimiteriale; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento e negli altri atti in materia anteriore al presente.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel Regolamento Municipale d'Igiene, non contemplate nel presente regolamento, con esse non incompatibili.

3. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione nei termini di legge.

Articolo 135

Disposizioni transitorie circa le tariffe

1. L'importo di concessione cimiteriali, già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato se richiesto, anche se eventualmente non perfezionato da contratto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione cimiteriali, questi pagamenti sono da effettuarsi in base alla nuova tariffa.

2. Le tariffe per loculi da tumulazione e colombari ossari da costruiti in futuro saranno fissate dalla Giunta Comunale sulla base dei costi progettuali di costruzione e di manutenzione dei luoghi comuni per l'intera concessione.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

A L L E G A T O "A"

**TARIFFE PER CONCESSIONE SUOLI CIMITERIALI
- COSTRUZIONI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO**

-Canone semestrale per la concessione di deposito in loculi provvisori	Euro	150,00
-Canone concessione di tumulazione individuale	Euro	3.000,00
-Canone concessione di loculo per ossario	Euro	1.700,00
-Canone concessione di area per Cappella di famiglia	Euro	1.300,00 al metro quadro
-Canone concessione di area per tomba con monumento	Euro	780,00 al metro quadro
-Canone concessione di area per tomba piana	Euro	620,00 al metro quadro
-Deposito Cauzionale a cura del concessionario per la costruzione di cappella, tomba piana con monumento o tomba piana di famiglia	Euro	1.050,00 al metro quadro

TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI

- INUMAZIONE	Euro	240,00
- TUMULAZIONE	Euro	270,00
- ESUMAZIONE ORDINARIA	Euro	230,00
- ESTUMULAZIONE ORDINARIA	Euro	253,00
- ESUMAZIONE STRAORDINARIA	Euro	180,00
- ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA	Euro	180,00
- PULIZIA RESTI MORTALI	Euro	96,00
- DEPOSIZIONE, RIMOZIONE, TRASFERIMENTO ALL'INTERNO DEI CIMITERI O MOVIMENTAZIONE DI RESTI MORTALI O CENERI SITUATI NELLE TOMBE O LOCULI O IN OSSARI, APERTURA E CHIUSURA LOCULI PER CONTROLLI E VERIFICHE	Euro	35,00
- APERTURA E CHIUSURA SALA AUTOPSIA PER SALME ACCIDENTALI	Euro	100,00

- UTILIZZO SALA AUTOPTICA PER AUTOPSIA O RISCONTRO DIAGNOSTICO PER SALME DECEDUTE IN ALTRI COMUNI	Euro	150,00
---	-------------	---------------

Al fine di un completo e regolare svolgimento del servizio, ogni tariffa include i seguenti servizi:

-INUMAZIONE: scavo della fossa secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90, rimozione dalla stessa di tutti i detriti ed i resti lignei, prelievo e trasporto del feretro dalla sala mortuaria o dall'ingresso del cimitero fino al luogo della inumazione, se compreso nei due siti costituenti il cimitero comunale, calo del feretro nella fossa, riempimento della fossa di terreno fino al completamento, rimozione di tutto il terreno restante e pulizia intorno alla

fossa, apposizione di cippo sulla fossa con il nominativo del defunto, data di nascita e di morte;

-TUMULAZIONE: rimozione della lapide o del materiale che ostruisce il loculo, sia se trattasi di loculo unica concessione, che situato in tomba di famiglia, immissione del feretro nel loculo; sigillatura del loculo con materiale cementizio a regola d'arte così come previsto dal D.P.R. 285/90, con apposizione di targa con il nominativo del defunto, data di nascita e di morte, dove non vi è la lapide; riposizionamento della lapide;

-ESUMAZIONE ORDINARIA: individuazione della fossa da scavare, scavo della fossa in cui è posizionato il feretro, rimozione dei resti mortali, dei resti della cassa funebre e di ogni altro oggetto, rimozione di tutto il terreno restante e pulizia intorno alla fossa con messa in sicurezza della fossa stessa, trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all'interno del Cimitero o adiacente, di tutto il materiale di risulta o materiale da inviare allo smaltimento, raccolta e pulizia dei resti mortali con sistemazione degli stessi all'interno del cassetto di metallo. La fornitura del cassetto a custodia regolamentare, previsto dal D.P.R. 285/90, con il nominativo del defunto, la data di nascita, di morte e di esumazione, sarà a carico dei familiari del defunto;

-ESTUMULAZIONE ORDINARIA: individuazione del loculo da aprire, sia esso unica concessione, che situato in una tomba di famiglia, rimozione della lapide se esistente, demolizione del muro che sigilla il loculo, apertura della cassa di legno e di zinco, rimozione dei resti mortali, rimozione di tutto il materiale di risulta comprese la cassa di legno e di zinco e relativo trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all'interno del Cimitero o adiacente, raccolta e pulizia dei resti mortali con sistemazione degli stessi all'interno del cassetto di metallo. La fornitura del cassetto a custodia regolamentare, previsto dal D.P.R. 285/90, con il nominativo del defunto, la data di nascita, di morte e di esumazione, sarà a carico dei familiari del defunto;

-ESUMAZIONE STRAORDINARIA: individuazione della fossa da scavare, scavo della fossa in cui è posizionato il feretro, rimozione del feretro intero, rimozione di tutto il terreno restante e pulizia intorno alla fossa con messa in sicurezza della fossa stessa, trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all'interno del Cimitero o adiacente ad esso, di tutto il materiale di risulta o materiale che dovrà essere inviato allo smaltimento a cura del Comune;

-ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA: individuazione del loculo da aprire, sia esso unica concessione che situato in una tomba di famiglia, rimozione della lapide se esistente, demolizione del muro che sigilla il loculo, rimozione del feretro, rimozione di tutto il materiale di risulta comprese la cassa di legno e di zinco con relativo trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all'interno del Cimitero o adiacente;

-PULIZIA RESTI MORTALI: pulizia dei resti mortali derivanti sia da esumazioni o da estumulazione straordinarie, nel solo caso in cui le salme sono completamente mineralizzate, con sistemazione degli stessi resti all'interno del cassetto a custodia. La fornitura del cassetto regolamentare, previsto dal D.P.R. 285/90, con il nominativo del defunto, la data di nascita, di morte e di esumazione, sarà a carico dei familiari del defunto.

-MOVIMENTAZIONE FERETRI, RESTI MORTALI, CENERI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI, IN CUI SI ARTICOLA IL CIMITERO NELLE TOMBE, NEI LOCULI E NEGLI OSSARI: qualsiasi

movimentazione che deve essere fatto per il trasporto all'interno del cimitero, inteso come complesso dei due edifici che lo costituiscono, su incarico del responsabile del servizio cimitero, sia a mano o con carro funebre chiuso o con altra attrezzatura meccanica sia a spinta che a motore.

-APERTURA E CHIUSURA LOCULI PER CONTROLLI E VERIFICHE: qualsiasi apertura e chiusura di loculi o tombe di qualsiasi genere, su incarico del responsabile del servizio cimitero, esclusa la spesa relativa alla rimozione di murature o lapidi e loro ripristino.

- APERTURA E CHIUSURA SALA AUTOPTICA PER SALME ACCIDENTALI, ASSISTENZA: apertura e chiusura della sala autoptica, situata nel nuovo Cimitero, per accogliere e depositare le salme poste a disposizione dell'autorità giudiziaria, in qualsiasi orario arrivino, su ordine del responsabile del Cimitero o della stessa Autorità Giudiziaria con preavviso di almeno 30 minuti prima. Assistenza ai medici che effettuano le autopsie o le visite esterne o i riscontri diagnostici mettendo a disposizione degli stessi una persona che ritirerà la documentazione relativa alla salma, provvedendo a custodirla e ad inviarla agli uffici competenti del comune, stato civile e direzione cimitero, durante gli orari di apertura al pubblico. Apertura e chiusura del cimitero e della sala autopsia per far sì che il medico incaricato possa svolgere il proprio incarico, durante le giornate lavorative feriali e in orario di apertura del cimitero e secondo le esigenze lavorative della ditta appaltatrice esecutrice del servizio. Sistemazione delle salme nelle celle frigorifere situate nella sala autoptica o dalle stesse sul tavolo autoptico, su disposizione dei medici incaricati delle autopsie o delle visite esterne o dal responsabile del cimitero.

- UTILIZZO SALA AUTOPTICA PER AUTOPSIA O RISCONTRO DIAGNOSTICO PER SALME DECEDUTE IN ALTRI COMUNI: Utilizzo della sala autopsia per salme decedute in altri comuni e inviate nella sala autoptica del cimitero di Castellammare di Stabia su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

A L L E G A T O "B"

CODICE PER I TIPI DI FUNERALI STANDARDIZZATI

(da Compilarsi a cura dell'Impresa Funebre inserendo le relative tariffe, da allegare all'istanza per ottenere il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività funebre, di cui all'art. 118 del R.C.P.M., ed una copia da inviare alla Consulta Regionale delle Attività Funebri e Cimiteriali)

I servizi di onoranze funebri prestati dalla sottoscritta impresa funebre si distinguono in:

- 1)Funerali con prestazioni standardizzate;
 - 2)Funerali con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori richieste del cliente;
 - 3)Funerali con prestazioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2.
- Per i funerali con prestazioni standardizzate la sottoscritta impresa funebre si impegna ad applicare i prezzi di seguito riportati, e a pubblicizzarli all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative.

Detti tipi di funerale vengono così identificati in relazione alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate:

1.1 -Funerale di tipo economico da inumazione, comprensivo di:

- Auto funebre di tipo semplice per il trasporto funebre;
- Cofano economico conforme alla legge, in legno comune;
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
- Diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche;

Totale Euro _____

1.2 -Funerale di tipo economico da tumulazione, comprensivo di:

- Auto funebre di tipo semplice per il trasporto funebre;
- Cofano economico conforme alla legge, in legno comune con pareti lisce;
- Cassa metallica interna alla cassa di legno;
- Prestazione di personale per sigillatura del cofano metallico;
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
- Diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche;

Totale Euro _____

1.3 -Funerale di tipo medio da inumazione, comprensivo di:

- Auto funebre di tipo medio per il trasporto funebre;
- Cofano di tipo medio conforme alla legge, in legno noce o similare;
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
- Diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche;

Totale Euro _____

1.4 -Trasporto funebre per salme provenienti da fuori comune comprensivo di:

- Auto funebre di tipo semplice per il trasporto funebre;
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
- Diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche se occorrente;

Totale Euro _____

1.5 -Servizi funebri con tipo carro funebre e tipo di cassa funebre diversi dai punti precedenti, su richiesta dei familiari del defunto, sono riportati nel listino prezzi generale depositato presso la sede dell'impresa.

Gli aggiornamenti del listino prezzi allegato e relativi ai funerali di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 precedenti, verranno notificati, dalla sottoscritta impresa, al Comune prima dell'applicazione.

Castellammare di Stabia, lì _____

L'IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRE

(Timbro e firma)